SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 luglio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della Transizione Ecologica

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei ministri



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 maggio 2021, n. **107**.

Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'articolo 6, secondo il quale gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 97 del Codice del Terzo settore;

Sentita la predetta Cabina di regia in data 7 marzo 2019, ai sensi del citato articolo 6 del Codice del Terzo settore;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le note n. 11950 del 20 novembre 2020 e n. 1802 del 5 marzo 2021;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il presente decreto individua i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 2.
Natura strumentale delle attività diverse

1. Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.

Art. 3.
Natura secondaria delle attività diverse

1. Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

2. Nel documentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle attività di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, l'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1.

3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera *b)*, rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche:

a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effetti-



vamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.

Art. 4.

Obblighi e sanzioni

1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.

3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa segnalazione di cui al comma 1, l'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*) [i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225];

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni



dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— La legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2016, n. 141.

— Si riportano gli articoli 5, 6 e 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179, S.O.:

«Art. 5 *(Attività di interesse generale)*. — 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;



n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.».

«Art. 6 *(Attività diverse)*. — 1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.».

«Art. 97 *(Coordinamento delle politiche di governo)*. — 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia:

a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida;

b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema;

c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, si veda nota alle premesse.

— Si riporta l'art. 13, comma 6 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 13 *(Scritture contabili e bilancio)*. — 6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.».

— Si riporta l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 17 *(Volontario e attività di volontariato)*. — 1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.».



— Si riporta l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 51 *(Norme di rinvio ai contratti collettivi)*. — 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.».

Note all'art. 4:

— Si riportano gli articoli 50 e 93 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:

«Art. 50 *(Cancellazione e migrazione in altra sezione)*. — 1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.».

«Art. 93 *(Controllo)*. — 1. I controlli sugli enti del Terzo settore sono finalizzati ad accertare:

a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;

c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;

d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

2. Alle imprese sociali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 15 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, anche attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del presente codice, anche con riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera *b)*. In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente ai sensi del primo periodo può, ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati.

4. Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera *e)* del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. Le reti associative di cui all'art. 41, comma 2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come Centri di servizio per il volontariato previsti dall'art. 61, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* nei confronti dei rispettivi aderenti.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5, le reti associative nazionali ed i Centri di servizio per il volontariato devono risultare in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il decreto di cui all'art. 96, tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla avvenuta cancellazione della rete associativa dall'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 41, o alla revoca dell'accreditamento del CSV, ai sensi dell'art. 66 o fino alla revoca della stessa autorizzazione di cui al comma 5, disposta in caso di accertata inidoneità della rete associativa o del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le attività di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il predetto termine di novanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

7. L'attività di controllo espletata dalle reti associative nazionali e dai Centri di servizio per il volontariato autorizzati ai sensi del presente articolo è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

21G00115

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 luglio 2021.

Segni distintivi del personale dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei



vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2002, concernente «Individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 2002, n. 111;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, 19 settembre 2017, n. 215, concernente il «Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi»;

Tenuto conto che il personale dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al titolo I, capo IV, e al titolo II, capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche ad integrazione alle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza, nonché le altre attività assegnate da leggi e regolamenti e che l'uso di segni distintivi favorisce l'immediata riconoscibilità e valorizza l'identificazione del personale, anche all'estero;

Tenuto conto, altresì, che il personale dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al titolo I, capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, partecipa alle celebrazioni più importanti della vita del Corpo nazionale in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale e che gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di un decreto del Ministro dell'interno che individui segni distintivi anche per il personale dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al titolo I, capi IV e V, e al titolo II, capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

Personale dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza

1. I segni distintivi per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al titolo I, capi IV e V, e al titolo II, capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.A, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Sull'uniforme del personale di cui al comma 1 sono, inoltre, riportati gli altri segni identificativi, determinati nelle fogge e caratteristiche individuate nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni attuative e finali

1. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei segni distintivi ed identificativi del personale di cui all'art. 1 sono regolati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. In via transitoria, i segni distintivi per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13-*bis*, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato A e nella corrispondente tabella e tavola grafica 1.A.

Roma, 8 luglio 2021

Il Ministro: LAMORGESE



ALLEGATO A (articolo 1, comma 1, e articolo 2)

FOGGIA DEI SEGNI DISTINTIVI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I, CAPO IV E CAPO V, E AL TITOLO II, CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

UNIFORME

I segni distintivi per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al Titolo I, Capo IV e Capo V, e al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come dettagliato nella tabella 1.A e nella corrispondente tavola grafica, sono costituiti dalla combinazione degli elementi di seguito descritti:

Greca: un gallone mistilineo formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco o giallo oro moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro.

Torre: Torre dorata formata da un torrione centrale con cinque merli e due torrioni laterali con tre merli. Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore blu. Parimenti nei due torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore blu, la parte inferiore riporta a modo di corona tre fasce orizzontali di cui la prima e l'ultima lisce e quella centrale con inserite a guisa di gemme, cinque ovali. Tutta la superficie della Torre riporta l'effetto della muratura. La Torre è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 2 mm circa.

Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.

Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.

Barretta: elemento rettangolare di colore oro con losanghe in rilievo disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio; l'elemento è realizzato in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro.

Baffo: elemento di colore argento con losanghe in rilievo disposto a "V" rispetto alla base maggiore del trapezio; l'elemento è realizzato in ricamo argenteo lucido, materiale plastico argenteo o metallico color argento.

Sull'uniforme di servizio il segno distintivo è fissato direttamente su un panno rettangolare di colore blu avente dimensioni 80 x 50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio.

BERRETTO

Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



TABELLA 1.A (articolo 1, comma 1, e articolo 2)

FOGGIA DEI SEGNI DISTINTIVI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I, CAPO IV E CAPO V, E AL TITOLO II, CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

QUALIFICA	RUOLO	UNIFORME DI SERVIZIO
Dirigente superiore	Sanitario	Una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Sanitario / Ginnico-Sportivo)
	Ginnico-sportivo	
Primo dirigente	Sanitario	Una torre sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Sanitario / Ginnico-Sportivo /Logistico-Gestionale / Informatico)
	Ginnico-sportivo	
	Logistico-Gestionale	
	Informatico	
Direttore vicedirigente	Sanitario	Una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno di colore blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Sanitario / Ginnico-Sportivo / Logistico-Gestionale / Informatico / Tecnico Scientifico)
	Ginnico-sportivo	
	Logistico-Gestionale	
	Informatico	
	Tecnico-Scientifico	
Direttore	Sanitario	Una torre sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Sanitario / Ginnico-Sportivo / Logistico-Gestionale / Informatico / Tecnico Scientifico)
	Ginnico-sportivo	
	Logistico-Gestionale	
	Informatico	
	Tecnico-Scientifico	
Vice Direttore	Sanitario	Una torre sormontata da una stella a cinque punte bordata argento su velcro rettangolare in panno del colore blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Sanitario / Ginnico-Sportivo / Logistico-Gestionale / Informatico / Tecnico Scientifico)
	Ginnico-sportivo	
	Logistico-Gestionale	
	Informatico	



QUALIFICA	RUOLO	UNIFORME DI SERVIZIO
	Tecnico-Scientifico	
***Direttore Coordinatore Speciale** (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali)	Logistico-Gestionale Informatico	Una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro; la base della torre bordata di argento nella parte inferiore. Il tutto su velcro rettangolare in panno di colore blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Logistico-Gestionale / Informatico)
***Direttore Speciale** (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico- professionali)	Logistico-Gestionale Informatico	Una torre sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro; la base della torre bordata di argento nella parte inferiore. Il tutto su velcro rettangolare in panno di colore blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Logistico-Gestionale / Informatico)
***Vice Direttore Speciale** (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico professionali)	Logistico-Gestionale Informatico	Una torre sormontata da una stella a cinque punte bordata argento; la base della torre bordata di argento nella parte inferiore. Il tutto su velcro rettangolare in panno di colore blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Logistico-Gestionale / Informatico)
Ispettore coordinatore	Sanitario Logistico-Gestionale Informatico Tecnico-Scientifico	Tre stelle dorate o giallo oro disposte in linea su velcro rettangolare in panno blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Sanitario / Logistico-Gestionale / Informatico / Tecnico-Scientifico)
Ispettore esperto	Sanitario Logistico-Gestionale Informatico Tecnico-Scientifico	Due stelle dorate o gialle disposte in linea su velcro rettangolare in panno blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Sanitario / Logistico-Gestionale / Informatico / Tecnico-Scientifico)
Ispettore	Sanitario Logistico-Gestionale Informatico Tecnico-Scientifico	Una stella dorata o giallo oro centrato su velcro rettangolare in panno blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Sanitario / Logistico-Gestionale / Informatico / Tecnico-Scientifico)



QUALIFICA	RUOLO	UNIFORME DI SERVIZIO
Assistente	Operatori e Assistenti	Una barra di colore oro o giallo oro disposta su velcro rettangolare in panno blu bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Operatori e Assistenti)
Operatore esperto	Operatori e Assistenti	Due baffi paralleli di colore argento disposti su velcro rettangolare in panno blu. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Operatori e Assistenti)
Operatore	Operatori e Assistenti	Un baffo di colore argento disposto su velcro rettangolare in panno blu. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Operatori e Assistenti)
Atleta Fiamme Rosse	Ruoli di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Atleti del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Fiamme Rosse	Una barra di colore oro o giallo oro disposta su velcro rettangolare in panno rosso bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Atleta Fiamme Rosse)
Maestro direttore	Ruoli di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ** Maestro direttore	Tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno di colore verde bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Maestro direttore)
Orchestrale superiore	Ruoli di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ** Orchestrali	Due stelle dorate o giallo oro disposte in linea su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Orchestrale)
Orchestrale esperto	Ruoli di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ** Orchestrali	Una stella dorata o giallo oro disposte in linea su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Orchestrale)
Orchestrale	Ruoli di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ** Orchestrali	Una stella dorata o giallo oro bordata argento e centrata su velcro rettangolare in panno verde bordato oro o giallo oro. Nello spazio sottostante al simbolo è indicato il ruolo (Orchestrale)

* Segno distintivo attribuito ai sensi dell'articolo 13-octies, commi da 1a 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

** Il personale appartenente ai ruoli di rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ORCHESTRALI E MAESTRO DIRETTORE, nelle cerimonie ufficiali indossa la divisa storica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per la quale non è prevista l'apposizione di segni distintivi.



TAVOLA GRAFICA 1.A (articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 2)

SEGNI DISTINTIVI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I, CAPO IV E CAPO V, E AL TITOLO II, CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

QUALIFICA RUOLO	DISTINTIVO				
DIRIGENTE SUPERIORE Sanitario Ginnico-Sportivo	SANITARIO	GINNICO-SPORTIVO			
PRIMO DIRIGENTE Logistico-Gestionale Informatico Sanitario Ginnico-Sportivo	LOGISTICO-GESTIONALE	INFORMATICO	SANITARIO	GINNICO-SPORTIVO	
DIRETTORE VICE DIRIGENTE Logistico-Gestionale Informatico Sanitario Tecnico-Scientifico Ginnico-Sportivo	LOGISTICO-GESTIONALE	INFORMATICO	SANITARIO	TECNICO-SCIENTIFICO	GINNICO-SPORTIVO
DIRETTORE Logistico-Gestionale Informatico Sanitario Tecnico-Scientifico Ginnico-Sportivo	LOGISTICO-GESTIONALE	INFORMATICO	SANITARIO	TECNICO-SCIENTIFICO	GINNICO-SPORTIVO
VICE DIRETTORE Logistico-Gestionale Informatico Sanitario Tecnico-Scientifico Ginnico-Sportivo	LOGISTICO-GESTIONALE	INFORMATICO	SANITARIO	TECNICO-SCIENTIFICO	GINNICO-SPORTIVO

TAVOLA GRAFICA 1.A (articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 2)

SEGNI DISTINTIVI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I, CAPO IV E CAPO V, E AL TITOLO II, CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

QUALIFICA RUOLO	DISTINTIVO			
DIRETTORE COORDINATORE SPECIALE (*) (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali) Logistico-Gestionale Informatico	LOGISTICO-GESTIONALE	INFORMATICO		
DIRETTORE SPECIALE (*) (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali) Logistico-Gestionale Informatico	LOGISTICO-GESTIONALE	INFORMATICO		
VICE DIRETTORE SPECIALE (*) (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali) Logistico-Gestionale Informatico	LOGISTICO-GESTIONALE	INFORMATICO		
ISPETTORE COORDINATORE Logistico-Gestionale Informatico Sanitario Tecnico-Scientifico	LOGISTICO-GESTIONALE	INFORMATICO	SANITARIO	TECNICO-SCIENTIFICO
ISPETTORE ESPERTO Logistico-Gestionale Informatico Sanitario Tecnico-Scientifico	LOGISTICO-GESTIONALE	INFORMATICO	SANITARIO	TECNICO-SCIENTIFICO

(*) segno distintivo attribuito ai sensi dell' articolo 13 octies commi da 1a 7 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

TAVOLA GRAFICA 1.A (articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 2)

SEGNI DISTINTIVI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I, CAPO IV E CAPO V, E AL TITOLO II, CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

QUALIFICA RUOLO	DISTINTIVO
ISPETTORE Logistico-Gestionale Informatico Sanitario Tecnico-Scientifico	LOGISTICO-GESTIONALE · INFORMATICO · SANITARIO · TECNICO-SCIENTIFICO
ASSISTENTE Operatori e Assistenti	OPERATORI E ASSISTENTI
OPERATORE ESPERTO Operatori e Assistenti	OPERATORI E ASSISTENTI
OPERATORE Operatori e Assistenti	OPERATORI E ASSISTENTI

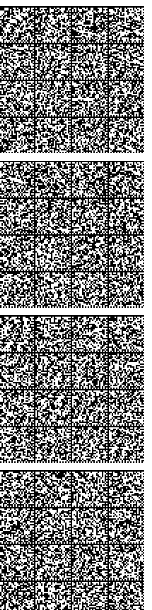
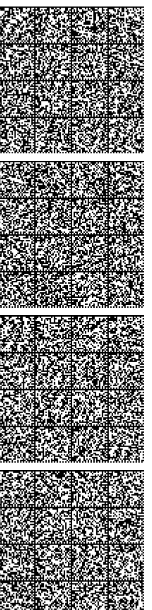


TAVOLA GRAFICA 1.A (articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 2)

SEGNI DISTINTIVI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I, CAPO IV E CAPO V, E AL TITOLO II, CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

QUALIFICA RUOLO	DISTINTIVO
ATLETA FIAMME ROSSE Ruoli di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Atleta del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Fiamme Rosse	ATLETA FIAMME ROSSE
MAESTRO DIRETTORE (**) Ruoli di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Maestro Direttore	MAESTRO DIRETTORE
ORCHESTRALE SUPERIORE (**) Ruoli di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Orchestrali	ORCHESTRALE
ORCHESTRALE ESPERTO (**) Ruoli di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Orchestrali	ORCHESTRALE
ORCHESTRALE (**) Ruoli di Rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Orchestrali	ORCHESTRALE

(**) Il personale appartenente ai ruoli di rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ORCHESTRALI e MAESTRO DIRETTORE, nelle cerimonie ufficiali indossa la divisa storica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per la quale non è prevista l'apposizione di segni distintivi .



ALLEGATO B (articolo 1, comma 2)

ALTRI SEGNI IDENTIFICATIVI DA APPORRE SULL'UNIFORME DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I, CAPO IV E CAPO V, E AL TITOLO II, CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

Sulle uniformi di servizio sono riportate: l'indicazione del ruolo di appartenenza e la dicitura "VIGILI DEL FUOCO". Tali segni identificativi vengono indossati, in appositi spazi individuati sull'uniforme. La foggia di tali segni identificativi, meglio descritta nella tabella 1.B e nella corrispondente tavola grafica, è composta da caratteri ricamati su fondo blu (Tecnico-professionali), fondo verde (Orchestrali e Maestro Direttore), fondo rosso (Atleti Fiamme Rosse) e da una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana.

TABELLA 1.B (articolo 1, comma 2)

	Altri segni distintivi
PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI	Composto da caratteri di colore oro o giallo oro ricamati su fondo blu. Riporta la dicitura "VIGILI DEL FUOCO" di colore oro o giallo oro e nella parte inferiore una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana.
PERSONALE CHE ESPLETA_FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA – Orchestrali e Maestro direttore	Composto da caratteri di colore oro o giallo oro ricamati su fondo verde. Riporta la dicitura "VIGILI DEL FUOCO" di colore oro o giallo oro e nella parte inferiore una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana
PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA – Atleti delle Fiamme Rosse	Composto da caratteri di colore oro o giallo oro ricamati su fondo rosso. Riporta la dicitura "VIGILI DEL FUOCO" di colore oro o giallo oro e nella parte inferiore una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana.

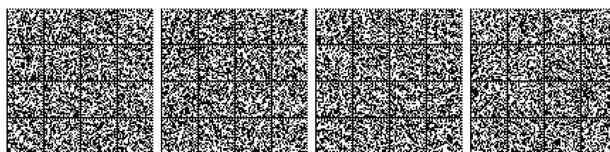
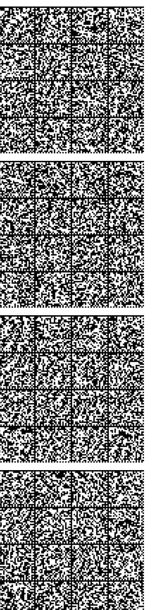


TAVOLA GRAFICA 1.B (articolo 1, comma 2)

SEGNI DISTINTIVI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CUI AL TITOLO I, CAPO IV E CAPO V E AL TITOLO II, CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

	DISTINTIVO
PERSONALE DEI RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI	VIGILI DEL FUOCO
PERSONALE DEI RUOLI DI RAPPRESENTANZA Orchestrali e Maestro Direttore	VIGILI DEL FUOCO
PERSONALE DEI RUOLI DI RAPPRESENTANZA Atleti delle Fiamme Rosse	VIGILI DEL FUOCO

21A04435



DECRETO 8 luglio 2021.

Distintivi di qualifica del personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 31 che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e del distintivo metallico di riconoscimento del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'art. 3 che individua e disciplina le qualifiche del personale volontario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2002, concernente «Individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 maggio 2002, n. 111;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 febbraio 2012, recante «Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 febbraio 2012, n. 50;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2013, recante «Modifiche al decreto 10 febbraio 2012, concernente i distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2013, n. 61;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, 19 settembre 2017, n. 215, concernente «Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi»;

Tenuto conto che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali e che, la foggia dei distintivi di qualifica favorisce l'immediata riconoscibilità della qualifica e valorizza l'identificazione del personale, anche all'estero;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di un nuovo decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del citato art. 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che individui i distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto, dei nuovi ruoli e delle qualifiche introdotti dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

Personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative. Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale che espletano funzioni operative.

1. I distintivi di qualifica del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative di cui al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratte-



ristiche individuate nell'allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.A, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative di cui al Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 2.A, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative. Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche.

1. I distintivi di qualifica del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative di cui al Titolo I, Capo I, e del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche di cui al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Altri segni identificativi

1. Sulle uniformi operative del personale di cui agli articoli 1 e 2 sono, inoltre, riportati altri segni identificativi. Le caratteristiche degli altri segni identificativi da applicare sulle uniformi operative sono determinate nell'allegato C e nella corrispondente tabella e tavola grafica 1.C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Distintivo metallico di riconoscimento

1. Il distintivo metallico di riconoscimento per il personale che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio di istituto in abito civile, è determinato nella foggia e nelle caratteristiche riportate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il personale volontario ha i distintivi, riferiti alle qualifiche di vigile del fuoco volontario, capo squadra volontario, capo reparto volontario e tecnico antincendi volontario, in analogia a quelli del personale di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, integrati dalla scritta «VOLONTARIO», come riportato nell'allegato E e nella corrispondente tabella e tavola grafica 1.E, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate per i corrispondenti ruoli e le qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13-*bis*, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e dei direttivi speciali del personale specialista, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate per le corrispondenti qualifiche di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.

3. In via transitoria, i distintivi di qualifica per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13-*bis*, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici e ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate per le corrispondenti qualifiche di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

4. In via transitoria, i distintivi di qualifica del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi, attribuita prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 2.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

5. In via transitoria, i distintivi di qualifica del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di capo reparto esperto, attribuita prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

6. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei distintivi di qualifica e dei segni identificativi nonché l'uso di segni onorifici sono regolati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

7. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 10 febbraio 2012 e il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2013.

Roma, 8 luglio 2021

Il Ministro: LAMORGESE



ALLEGATO A (articolo 1 e articolo 6, commi da 1 a 3)

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE DI CUI AL TITOLO II, CAPO I E CAPO IV, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA

I distintivi di qualifica del personale di cui al Titolo II, Capo I e Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati, come illustrato nelle tabelle e nelle corrispondenti tavole grafiche 1.A e 2.A, dalla combinazione degli elementi di seguito descritti:

Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.
Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione.
Punta di fiamma oro: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro lucido movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.
Greca: un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco, moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido.

UNIFORME ORDINARIA E OPERATIVA
I distintivi di qualifica del personale di cui al Titolo II, Capo I e Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati, come dettagliato nelle tabelle e nelle corrispondenti tavole grafiche 1.A e 2.A, dalla combinazione degli elementi di seguito descritti:

Greca: un gallone mistilineo dorato formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco o giallo oro moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro.
Torre: Torre dorata formata da un torrione centrale con cinque merli e due torrioni laterali con tre merli. Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore nero. Parimenti nei due torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, la parte inferiore riporta a modo di corona tre fasce orizzontali di cui la prima e l'ultima lisce e quella centrale con inserite a guisa di gemme, cinque ovali. Tutta la superficie della Torre riporta l'effetto della muratura. La Torre è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 2 mm circa.
Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.
Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è fissato direttamente su un panno rettangolare del colore dell'uniforme avente dimensioni 80x50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto sul lato sinistro dell'uniforme stessa.
Sull'uniforme ordinaria il distintivo di qualifica è applicato alla spallina.

BERRETTO RIGIDO
L' indicatore di qualifica del personale di cui al Titolo II, Capo I e Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, da apporre sui berretti rigidi, come meglio dettagliato nelle tabelle e nelle corrispondenti tavole grafiche 1.A e 2.A, è determinato dalla combinazione degli elementi di seguito



descritti:

Soggolo: treccia a tre o due capi, ovvero tessuto dorato, con uno o più galloncini in tessuto dorato o argentato, in relazione alle qualifiche, posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.
Galloncino dorato o argentato: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso, nero, argento o oro, in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Fregio fino alla qualifica di primo dirigente: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana). Il fregio è in ricamo d'oro
Fregio dalla qualifica di dirigente superiore a quella di Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

BERRETTO
Il fregio da apporre sul berretto del personale di cui al Titolo II, Capo I e Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è costituito dai seguenti elementi:

Fregio fino alla qualifica di primo dirigente: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Fregio a partire dalla qualifica di dirigente superiore fino a quella di Capo del Corpo Nazionale: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



TABELLA 1.A (articolo 1, comma 1, e articolo 6, comma 1 e comma 3)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DI CUI AL TITOLO II, CAPO I, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA E OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Una greca sormontata da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una greca e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una greca sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Dirigente generale	Una greca sormontata da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una greca e due stelle a cinque punte dorate disposte in linea; le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una greca sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea; le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di rosso Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Dirigente superiore con incarico di comando	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata e bordata di rosso. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro e bordata di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato e bordato di rosso. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA E OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Dirigente superiore (*)	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una greca sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: rami di alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Primo dirigente con incarico di comando	Un gallone grande sormontato da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una torre e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una torre sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Primo dirigente (*)	Un gallone grande sormontato da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre e tre stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una torre sormontata da tre stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da tre galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA E OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Direttore vice dirigente con funzioni di vicario di dirigente con incarico di comando	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il tutto bordato di rosso.	Uniforme ordinaria: una torre e due stelle a cinque punte dorate; tutte le stelle sono bordate di rosso. Uniforme operativa: una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro; tutte le stelle sono bordate di rosso. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di rosso. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Direttore vicedirigente (*)	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre e due stelle a cinque punte dorate disposte in linea. Uniforme operativa: una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro disposte in linea. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini dorati bordati di nero. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Direttore (*)	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Uniforme ordinaria: una torre sormontata da una stella a cinque punte dorata. Uniforme operativa: una torre sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino dorato bordato di nero. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA E OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Vice Direttore	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma oro, quest'ultimo bordato in argento	Uniforme ordinaria: una torre sormontata da una stella a cinque punte bordata argento. Uniforme operativa: una torre sormontata da una stella a cinque punte bordata argento su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm. 10, ornata in ciascun lato da un galloncino oro bordato in argento. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

(*) Distintivo attribuito ai sensi degli articoli 13-novies, comma 2, e 13-undecies, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, anche al personale dei ruoli professionali ad esaurimento di cui agli articoli 13 e 13 bis, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo decreto.



TAVOLA GRAFICA 1.A (articolo 1, comma 1 e articolo 6, commi 1 e 3)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DI CUI AL TITOLO II, CAPO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, n. 217

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO					
DIRIGENTE GENERALE					
DIRIGENTE SUPERIORE CON INCARICO DI COMANDO					



TAVOLA GRAFICA 1.A (articolo 1, comma 1 e articolo 6, commi 1 e 3)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DI CUI AL TITOLO II, CAPO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, n. 217

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
DIRIGENTE SUPERIORE					
PRIMO DIRIGENTE CON INCARICO DI COMANDO					
PRIMO DIRIGENTE					



TAVOLA GRAFICA 1.A (articolo 1, comma 1 e articolo 6, commi 1 e 3)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DI CUI AL TITOLO II, CAPO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, n. 217

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
DIRETTORE VICE DIRIGENTE VICARIO DI DIRIGENTE CON FUNZIONI DI COMANDO					
DIRETTORE-VICE DIRIGENTE					
DIRETTORE					

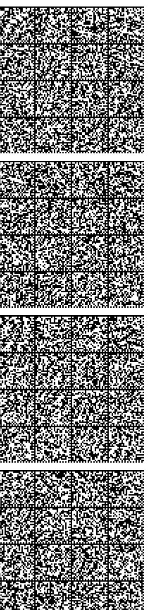


TAVOLA GRAFICA 1.A (articolo 1, comma 1 e articolo 6, commi 1 e 3)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DI CUI AL TITOLO II, CAPO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, n. 217

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
VICE DIRETTORE					



TABELLA 2.A (articolo 1, comma 2, e articolo 6, comma 1 e comma 2)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DI CUI AL TITOLO II, CAPO IV, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA UNIFORME OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Direttore Coordinatore Speciale - Direttore Coordinatore	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma; il gallone grande bordato di argento nella parte bassa.	Uniforme ordinaria: una torre e due stelle a cinque punte dorate; la base della torre bordata di argento nella parte inferiore. Uniforme operativa: una torre sormontata da due stelle a cinque punte dorate o giallo oro; la base della torre bordata di argento nella parte inferiore. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini argento bordati di colore oro. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Direttore Speciale - Direttore Aggiunto	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma; il gallone grande bordato di argento nella parte bassa.	Uniforme ordinaria: una torre sormontata da una stella a cinque punte dorata; la base della torre bordata di argento nella parte inferiore. Uniforme operativa: una torre sormontata da una stella a cinque punte dorata o giallo oro; la base della torre bordata di argento nella parte inferiore. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino argento bordato di colore oro. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Vice Direttore Speciale - Vice Direttore Aggiunto	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma; il gallone grande bordato di argento nella parte bassa, il gallone sostenente la punta di fiamma tutto bordato in argento.	Uniforme ordinaria: una torre sormontata da una stella a cinque punte bordata di argento; la base della torre bordata di argento nella parte inferiore. Uniforme operativa: una torre sormontata da una stella a cinque punte bordata di argento; la base della torre bordata di argento nella parte inferiore. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino argento. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

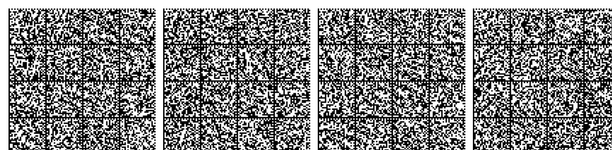


TAVOLA GRAFICA 2.A (articolo 1, comma 2 e articolo 6, commi 1 e 2)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DI CUI AL TITOLO II, CAPO IV, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
DIRETTORE COORDINATORE SPECIALE E DIRETTORE COORDINATORE					
DIRETTORE SPECIALE E DIRETTORE AGGIUNTO					
VICE DIRETTORE SPECIALE E VICE DIRETTORE AGGIUNTO					



ALLEGATO B (articolo 2 e articolo 6, commi 1, 4 e 5)

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE DI CUI AL TITOLO I, CAPO I E CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

UNIFORME ORDINARIA E OPERATIVA

I distintivi di qualifica del personale di cui al Titolo I, Capo I e Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati, come dettagliato nella tabella B e nella corrispondente tavola grafica, dalla combinazione degli elementi di seguito descritti:

Piastra: elemento a forma trapezoidale di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro. La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati.
Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.
Barretta: elemento rettangolare di colore oro con losanghe in rilievo disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio/rettangolo; l'elemento è realizzato in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro.
Baffo: elemento di colore argento con losanghe in rilievo disposto a "V" rispetto alla base maggiore del trapezio/rettangolo; l'elemento è realizzato in ricamo argenteo lucido, materiale plastico argenteo o metallico color argento.
Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è fissato direttamente senza piastra su un panno rettangolare, come meglio dettagliato nelle tabelle 1.B e 2.B, avente dimensioni 80x50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto sul lato sinistro dell'uniforme stessa.
Sull'uniforme ordinaria il distintivo di qualifica è applicato alla spallina.

BERRETTO RIGIDO
La foggia dei fregi e distintivi sui berretti rigidi come dettagliato nella tabella B e nella corrispondente tavola grafica è determinata, dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Soggolo: tessuto dorato, ovvero tessuto nero con bordatura laterale dorata o elemento di cuoio nero, in relazione alla qualifica, posto sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.
Galloncino: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di nero, ovvero solo nero, in relazione alla qualifica da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

BERRETTO
Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



TABELLA 1.B (articolo 2 e articolo 6, commi 1 e 5)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE DI CUI AL TITOLO I, CAPO I E CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA/ OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Ispettore antincendi coordinatore	Non previsto	Uniforme ordinaria: Tre stelle dorate disposte in linea Uniforme operativa: Tre stelle dorate o gialle disposte in linea su velcro rettangolare in panno dello stesso colore dell'uniforme, bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale dorata; tre galloncini dorati con bordatura laterale nera. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Ispettore antincendi esperto	Non previsto	Uniforme ordinaria: Due stelle dorate disposte in linea. Uniforme operativa: Due stelle dorate o gialle disposte in linea su velcro rettangolare in panno dello stesso colore dell'uniforme, bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale dorata; due galloncini dorati con bordatura laterale nera; Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Ispettore antincendi	Non previsto	Uniforme ordinaria: una stella dorata. Uniforme operativa: una stella dorata o giallo oro centrato su velcro rettangolare in panno dello stesso colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale dorata; un galloncino dorato con bordatura laterale nera. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA/ OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Capo reparto	Non prevista	Uniforme ordinaria: *(Solo per il personale con denominazione di "Esperto" acquisita prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 127/2018: Quattro barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro.) Tre barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Uniforme operativa: * (Solo per il personale Capo Reparto in servizio prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 127/2018 avente la qualifica di "esperto" nel previgente ordinamento: quattro barre parallele di colore oro o giallo oro disposte su velcro rettangolare in panno color rosso amaranto bordato oro o giallo oro.) Tre barre parallele di colore oro o giallo oro disposte su velcro rettangolare in panno color amaranto bordato oro o giallo oro.	* (solo per il personale Capo Reparto in servizio prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 127/2018 avente la qualifica di "esperto" nel previgente ordinamento: soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; quattro galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; tre galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana). Fregio con fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Capo squadra esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due barre parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Uniforme operativa: Due barre parallele di colore oro o giallo oro disposte su velcro rettangolare in panno color amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; due galloncini dorati con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA/ OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Capo squadra	Non prevista	Uniforme ordinaria: Una barra di colore oro disposta su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Uniforme operativa: una barra di colore oro o giallo oro disposta su velcro rettangolare in panno color amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; un galloncino dorato con bordatura laterale e centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Vigile del fuoco coordinatore	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre baffi paralleli di colore argento disposti su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante. Uniforme operativa: Tre baffi paralleli di colore argento disposti su velcro rettangolare in panno color amaranto.	Soggolo in cuoio nero o simile con tre galloncini dello stesso colore Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Vigile del fuoco esperto	Non prevista	Uniforme ordinaria: Due baffi paralleli di colore argento disposti su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante. Uniforme operativa: Due baffi paralleli di colore argento disposti su velcro rettangolare in panno color amaranto	Soggolo in cuoio nero o simile con due galloncini dello stesso colore Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Vigile del fuoco	Non prevista	Uniforme ordinaria: Un baffo di colore argento disposto su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante. Uniforme operativa: Un baffo di colore argento disposto su velcro rettangolare in panno color amaranto	Soggolo in cuoio nero o simile con galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



TABELLA 2.B (articolo 6, comma 4)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE APPARTENENTE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI ANTINCENDI, AVENTE TALE QUALIFICA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2018, N. 127

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA/ OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Ispettore antincendi esperto*	Non previsto	Uniforme ordinaria: Tre stelle dorate bordate argento disposte in linea. Uniforme operativa: Tre stelle dorate o gialle bordate argento disposte in linea su velcro rettangolare in panno dello stesso colore dell'uniforme, bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale dorata; tre galloncini dorati con bordatura laterale argentata; Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Ispettore antincendi*	Non previsto	Uniforme ordinaria: due stelle dorate bordate argento. Uniforme operativa: due stelle dorate o giallo oro bordate argento disposte in linea su velcro rettangolare in panno dello stesso colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale dorata; due galloncini dorati con bordatura laterale argentata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

*Solo per il personale con qualifica attribuita prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.



TAVOLA GRAFICA 1.B (articolo 2 e articolo 6, commi 1, 4, 5)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE DI CUI AL TITOLO I, CAPO I E CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005 , N. 217

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
ISPETTORE ANTINCENDI COORDINATORE	Non previsto				
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	Non previsto				
ISPETTORE ANTINCENDI	Non previsto				

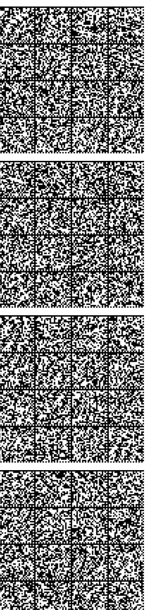


TAVOLA GRAFICA 1.B (articolo 2 e articolo 6, commi 1, 4, 5)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE DI CUI AL TITOLO I, CAPO I E CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005 , N. 217

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
CAPO REPARTO	Non previsto	*	*	*	
	Non previsto				
CAPO SQUADRA ESPERTO	Non previsto				



TAVOLA GRAFICA 1.B (articolo 2 e articolo 6, commi 1, 4, 5)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE DI CUI AL TITOLO I, CAPO I E CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005 , N. 217

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
CAPO SQUADRA	Non previsto				
VIGILI DEL FUOCO COORDINATORE	Non previsto				
VIGILI DEL FUOCO ESPERTO	Non previsto				

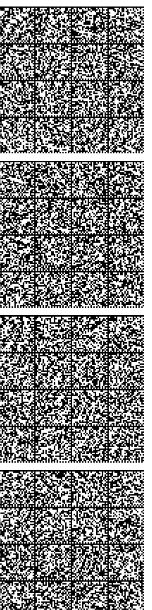


TAVOLA GRAFICA 1.B (articolo 2 e articolo 6, commi 1, 4, 5)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE DI CUI AL TITOLO I, CAPO I E CAPO II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005 , N. 217

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
VIGILI DEL FUOCO	Non previsto				

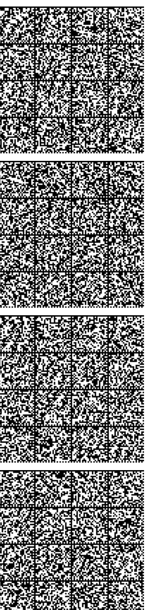
* Solo per il personale Capo Reparto in servizio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, avente la qualifica di "esperto" nel previgente ordinamento .



TAVOLA GRAFICA 2.B (articolo 6, comma 5)

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO (*)	Non previsto				
ISPETTORE ANTINCENDI (*)	Non previsto				

* Solo per il personale avente tale qualifica prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127



ALLEGATO C (articolo 3)

ALTRI SEGNI IDENTIFICATIVI DA APPLICARE SULLE UNIFORMI OPERATIVE

Sulle uniformi operative del personale che espleta funzioni operative e del personale specialista sono riportate: la dicitura "VIGILI DEL FUOCO", l'indicazione della specialità o l'appartenenza ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché l'indicazione della Direzione/Ufficio /Comando di assegnazione.

In via transitoria, sulle uniformi del personale di cui all'articolo 6, comma 3, è fissato un segno identificativo costituito da un velcro dello stesso colore dell'uniforme e riportante nella parte superiore in colore bianco, la dicitura "SANITARIO" "GINNICO SPORTIVO" e nella parte inferiore e da questa separato da una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana, la dicitura "VIGILI DEL FUOCO", quest'ultima di colore giallo.

Tali segni identificativi vengono indossati in appositi spazi individuati sull'uniforme operativa.

La foggia di tali segni identificativi, meglio descritta nella tabella 1.C e nella corrispondente tavola grafica è composta da caratteri di colore giallo e bianco (specialità/ ruolo) ricamati su fondo dello stesso colore dell'uniforme e da una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana.



TABELLA 1.C (articolo 3)

ALTRI SEGNI IDENTIFICATIVI DA APPLICARE SULL'UNIFORME OPERATIVA

RUOLI DEI DIRETTIVI E DIRIGENTI CHE ESPLETANO FUNZIONI OPERATIVE **RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI CHE ESPLETANO FUNZIONI OPERATIVE, RUOLO AD ESAURIMENTO DEI DIRETTIVI SPECIALI CHE ESPLETANO FUNZIONI OPERATIVE** **RUOLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI OPERATIVE**	Composto da caratteri di colore giallo, ricamati su fondo dello stesso colore dell'uniforme, riporta, nella parte superiore, la dicitura "**VIGILI DEL FUOCO**" ed è caratterizzato nella parte inferiore da una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana.
RUOLI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI OPERATIVE, RUOLO AIB AD ESAURIMENTO **RUOLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI OPERATIVE, RUOLO AD ESAURIMENTO AIB**	Composto da caratteri di colore bianco ricamati su fondo dello stesso colore dell'uniforme, riporta, nella parte superiore, la dicitura "**AIB**" mentre, nella parte inferiore, separato da una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana, viene indicata la dicitura "**VIGILI DEL FUOCO**", quest'ultima in colore giallo.
RUOLO AD ESAURIMENTO DEI DIRETTIVI SPECIALI CHE ESPLETANO FUNZIONI SPECIALISTICHE **RUOLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE**	Composto da caratteri di colore bianco ricamati su fondo dello stesso colore dell'uniforme, riporta nella parte superiore, la dicitura "**AERONAVIGANTI**", "**NAUTICI**", "**SOMMOZZATORI**", mentre, nella parte inferiore, separato da una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana, viene indicata la dicitura "**VIGILI DEL FUOCO**", quest'ultima in colore giallo.

NOTA A)

PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI OPERATIVE	Composto da caratteri di colore giallo, su panno rettangolare dello stesso colore dell'uniforme è indicata la sede di assegnazione.
ADDETTI ALLA COMUNICAZIONE IN EMERGENZA	Composto da caratteri di colore giallo, su panno rettangolare dello stesso colore dell'uniforme è indicata la dicitura "CO EM".

NOTA B)

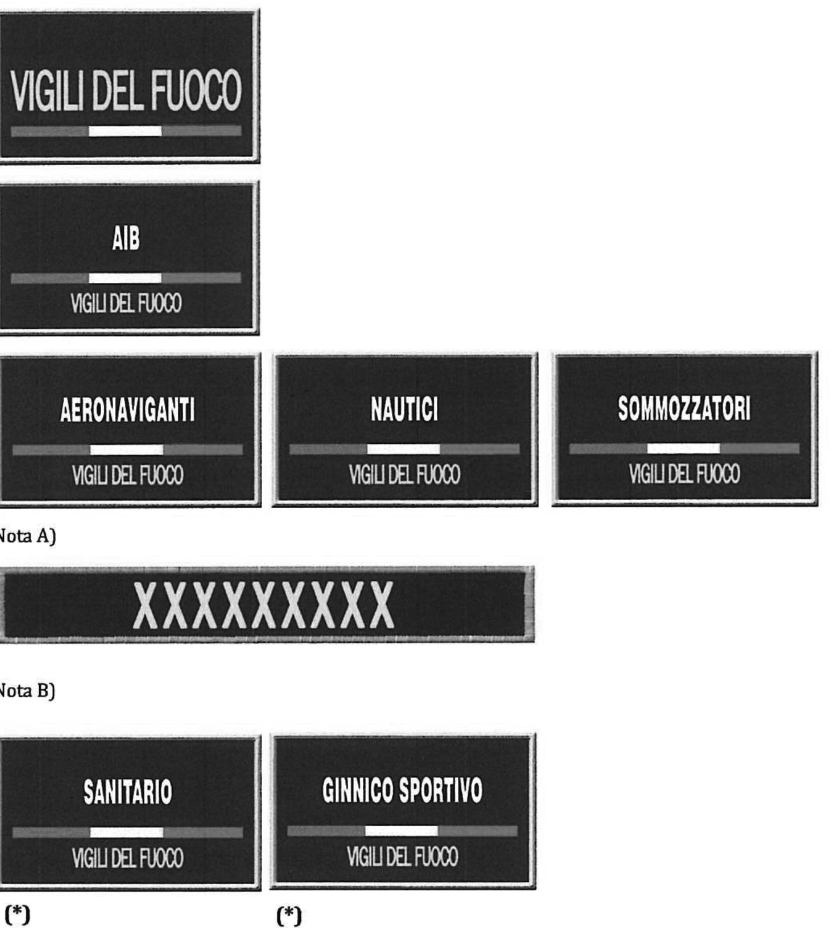
PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 3	Composto da caratteri di colore bianco, ricamati su fondo dello stesso colore dell'uniforme, riporta nella parte superiore la dicitura "SANITARIO" "GINNICO SPORTIVO" e nella parte inferiore e da questa separato da una barretta tricolore rappresentativa della bandiera italiana, la dicitura VIGILI DEL FUOCO, quest'ultima di colore giallo.



TAVOLA GRAFICA 1.C (articolo 3)

ALTRI SEGNI IDENTIFICATIVI DA APPLICARE SULL'UNIFORME OPERATIVA

(Personale operativo/ruolo speciale AIB/specialisti/Direzione/Ufficio di assegnazione)



(*) segno identificativo attribuito al personale di cui all'articolo 6, comma 3



ALLEGATO D (articolo 4)

DISTINTIVO METALLICO DI RICONOSCIMENTO

La placca è costituita da uno scudo dorato in ottone, modellato con effetto a rilievo comprendente il bordo esterno della placca e lo stemma della Repubblica italiana.

E' di forma ovale iscrivibile in un rettangolo delle dimensioni di millimetri 60 di base e millimetri 70 di altezza.

L'inserto, in metallo nichelato di argento, e stampato con effetto tessuto "Guilonchè", al fine di evitare la contraffazione ed è fissato sullo scudo dorato mediante biadesivo ad alta tenuta.

La targhetta è posizionata nella parte superiore della placca, fissata mediante la ribaditura di due perni estrusi. E' in ottone ed è smaltata con smalto acrilico di colore rosso (RAL 3000).

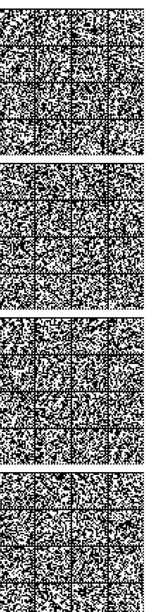
Il film fluorescente è in PVC di colore giallo chiaro a luminescenza verde chiaro, posto al di sotto dell'inserto codice di identificazione, allo scopo di rendere visibile il numero di identificazione, composto da sei cifre unico e progressivo, anche in zona di penombra e oscurità.

La piastrina numerata è in ottone dorato, posizionata sopra il film fluorescente ed applicata alla parte posteriore dello scudo.

La molla di fissaggio, in lamina di bronzo, è applicata nella parte posteriore dello scudo mediante ripiegatura di quattro linguette ed ha funzione polivalente, in quanto permette l'inserimento della placca in un'apposita custodia, nella cintura o nel taschino oppure nell'apposito cinturino da collo.

DISTINTIVO METALLICO DI RICONOSCIMENTO





ALLEGATO E (articolo 5)

FOGGIA DISTINTIVI DI QUALIFICA DEL PERSONALE VOLONTARIO

UNIFORME ORDINARIA E OPERATIVA

I distintivi di qualifica del personale volontario, iscritto negli appositi elenchi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da indossare sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati, come meglio dettagliato nella tabella D e nella corrispondente tavola grafica, dalla combinazione degli elementi di seguito descritti:

Piastra: elemento a forma trapezoidale, di colore rosso amaranto brillante. Il profilo esterno, largo 1 mm, è realizzato in rilievo in color oro o argento in relazione alla qualifica.
La piastra ha le seguenti dimensioni: altezza 46.0 mm, larghezza della base maggiore 42.5 mm, larghezza della base minore 40.0 mm, spessore: 1.5/1.7 mm. Gli angoli sono arrotondati
Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color oro. Lo spessore è di 3 mm circa.
Barretta: elemento rettangolare di colore oro con losanghe in rilievo disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio/rettangolo; l'elemento è realizzato in ricamo d'oro lucido, materiale plastico giallo oro o metallico color oro.
Baffo: elemento di colore argento con losanghe in rilievo disposto a "V" rispetto alla base maggiore del trapezio/rettangolo; l'elemento è realizzato in ricamo argenteo lucido, materiale plastico argenteo o metallico color oro
Barra: elemento disposto parallelamente alla base maggiore del trapezio o del panno rettangolare. riportante la dicitura "VOLONTARIO" scritta in color oro o argento.
Sull'uniforme ordinaria il distintivo di qualifica è applicato alla spallina.
Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è fissato direttamente senza piastra su un panno rettangolare, come meglio dettagliato nella tabella D, avente dimensioni 80x50 mm, applicabile con velcro nell'apposito spazio realizzato all'altezza del petto sul lato sinistro dell'uniforme stessa.

BERRETTO RIGIDO
La foggia dei fregi e distintivi del personale volontario, come dettagliato nella tabella e nella corrispondente tavola grafica D, è determinata dalla combinazione dei sotto descritti elementi.

Soggolo: tessuto dorato con doppia bordatura nera, ovvero tessuto nero con bordatura laterale dorata o elemento di cuoio nero posto sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.
Galloncino: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di nero, ovvero nero, in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.
Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).

BERRETTO
Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



TABELLA E (articolo 5)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE VOLONTARIO

QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA/ OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Tecnico antincendi VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: Una stella di colore oro al di sotto della quale è disposta una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro. Uniforme operativa: Una stella di colore oro o giallo oro disposta orizzontalmente e sovrastante una barretta con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno del colore dell'uniforme bordato oro o giallo oro.	Soggolo dorato con bordatura laterale e centrale dorata; un galloncino dorato con bordatura laterale nera Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Capo reparto VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: Tre barrette parallele di colore oro disposte su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Sotto alle barrette è disposta una barra con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro. Uniforme operativa: Tre barrette parallele di colore oro o giallo oro sovrastanti una barra con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno color amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; tre galloncini dorati con bordatura laterale nera e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).
Capo squadra VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: Una barretta di colore oro disposta su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante bordata oro. Sotto alla barretta è disposta una barra con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro. Uniforme operativa: Una barretta di colore oro o giallo oro sovrastante una barra con la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore oro o giallo oro. Il tutto su velcro rettangolare in panno color amaranto bordato oro o giallo oro.	Soggolo in tessuto nero con bordatura laterale dorata; un galloncino dorato con bordatura laterale nera e bordatura centrale nera intrecciata. Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



QUALIFICA	UNIFORME DI RAPPRESENTANZA	UNIFORME ORDINARIA/ OPERATIVA	BERRETTO RIGIDO	BERRETTO
Vigile del fuoco VOLONTARIO	Non prevista	Uniforme ordinaria: Un baffo di colore argento disposto su piastra trapezoidale di colore rosso amaranto brillante sovrastante una barra riportante la dicitura "VOLONTARIO" scritta in colore argento. Uniforme operativa: Un baffo di colore argento disposto su velcro rettangolare in panno color amaranto, sovrastante la dicitura "VOLONTARIO" scritta in argento	Soggolo in cuoio nero o simile con un galloncino dello stesso colore Fregio: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana).	Fregio: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana).



TAVOLA GRAFICA 1.E (articolo 5)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE VOLONTARIO

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
TECNICO ANTINCENDI VOLONTARIO	Non previsto	VOLONTARIO	VOLONTARIO		
CAPO REPARTO VOLONTARIO	Non previsto	VOLONTARIO	VOLONTARIO		
CAPO SQUADRA VOLONTARIO	Non previsto	VOLONTARIO	VOLONTARIO		



TAVOLA GRAFICA 1.E (articolo 5)

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE VOLONTARIO

QUALIFICA	DISTINTIVO DA POLSO	DISTINTIVO DA SPALLINA	DISTINTIVO DA PETTO	SOGGOLO	FREGIO BERRETTO
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIO	Non previsto				

21A04436



DECRETO 15 luglio 2021.

Criteri e modalità di concessione dei contributi del fondo in favore dei comuni che, entro il 15 luglio 2021, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 23-*bis* introdotto dalla legge di conversione del citato decreto-legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021;

Considerato che le sedi alternative individuate ai sensi del comma 1 del predetto art. 23-*bis* devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali;

Considerato, inoltre, che il comma 2 dello stesso art. 23-*bis* dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021;

Considerato, infine, che il citato fondo trova copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del citato decreto-legge n. 41 del 2021;

Sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 17 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1.

I criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui all'art. 23-*bis*, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono individuati in base alle specifiche di cui all'allegato 1 «nota metodologica» che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO *1*

*Nota metodologica sui criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo istituito dal comma 1, dall'art. 23-*bis *del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.*

L'art. 23-*bis* introdotto dalla legge n. 69/2021, di conversione del decreto-legge n. 41/2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, uno specifico fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021.

Il comma 2 dello stesso art. 23-*bis* dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di concessione dei contributi del fondo di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.

Al fine di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stati individuati quali parametri per il riparto:

numero sezioni trasferite in una sede *extra* scolastica;

numero degli studenti che a seguito del trasferimento beneficeranno della mancata sospensione dell'attività didattica.

Per quanto riguarda il numero di sezioni trasferite il peso assegnato a tale parametro è di 30/100 mentre per il numero di studenti è di 70/100 calcolato sui rispettivi totali.

Esempio: numero sezioni trasferite 7.850; numero studenti 26.500.

Un comune che trasferisce 15 sezioni che interessano 550 studenti riceverà un contributo pari ad euro 30.200. (30*15/7.850 - 70*550/26.500 = 0,057 + 1,453 = 1,510 - 2.000.000*1,510%).

Il contributo non potrà, comunque, superare, le spese effettivamente sostenute e dichiarate e, nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti risultino superiori alla dotazione del fondo, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo.

Eventuali somme non assegnate saranno redistribuite proporzionalmente ai comuni che non hanno superato l'importo del contributo concedibile.

Il contributo sarà erogato previa attestazione dell'avvenuto trasferimento dei seggi.

21A04494



MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 luglio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari in programma a Roma dal 26 al 28 luglio 2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 maggio 2021, n. 114;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 giugno 2021, n. 145;

Vista la nota del 23 luglio 2021, con la quale l'Inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, dott. Agnes Kalibata, ha trasmesso il documento recante «Protocollo contenente misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nell'organizzazione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari», come validato nella seduta del 21 luglio 2021 dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020,



n. 630, e successive modificazioni, contenente specifiche misure di sicurezza per lo svolgimento del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, in programma a Roma dal 26 al 28 luglio 2021, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Considerata la rilevanza internazionale degli incontri del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, in programma a Roma nelle predette date;

Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, nuove disposizioni volte a consentire in sicurezza l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ai componenti delle delegazioni ufficiali invitati al predetto evento;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitati al pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, in programma a Roma dal 26 al 28 luglio 2021, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento stesso e alle attività ad esso connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, l'evento di cui al comma 1 si svolge nel rispetto del documento recante «Protocollo contenente misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nell'organizzazione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

3. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario previste, in relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e territori esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

4. Per le finalità di cui al comma 3, le autorità competenti comunicano agli uffici del Ministero della salute un elenco dettagliato dei partecipanti all'evento di cui al comma 1, dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2021

Il Ministro: SPERANZA



ALLEGATO

PROPOSTA

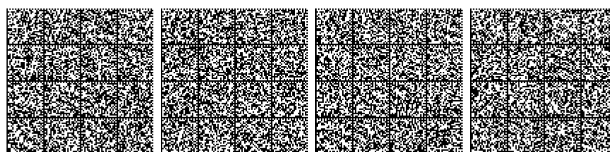
Protocollo contenente
Misure di contenimento e prevenzione
del rischio di contagio da sars-cov2
Nell'organizzazione del
Pre-Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari

Roma, 22 luglio 2021



SOMMARIO

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione della sindrome nota come Covid-19 attuate nell'ambito dell'organizzazione del Pre-Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari.



Premessa

Nel 2021, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres convocherà un Vertice mondiale sui Sistemi Alimentari nell'ambito del Decennio di Azione per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) entro il 2030. Il Vertice si terrà a New York a settembre 2021 e lancerà nuove audaci azioni per realizzare dei progressi su tutti i 17 Obiettivi, ciascuno di cui si basa in una certa misura su sistemi alimentari più sani, sostenibili ed equi.

Il Pre-Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari, che si svolgerà a Roma dal 26 al 28 luglio 2021, preparerà il terreno per l'evento conclusivo globale di settembre riunendo diversi attori da ogni parte del mondo al fine di far leva sul potere dei sistemi alimentari di apportare progressi su tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Gli organizzatori del Pre-Vertice hanno lavorato intensamente per offrire ai partecipanti la migliore esperienza possibile, assicurando nel contempo che siano adottate tutte le misure precauzionali per prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19) e tutelare la sicurezza sanitaria dei partecipanti.

Il presente protocollo e' il risultato di un attento coordinamento tra il Segretariato del Vertice sui Sistemi Alimentari (FSS, Food Systems Summit), il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO, Food and Agriculture Organization) con l'obiettivo di definire un protocollo sanitario efficace, inclusivo, semplice, comprensibile e non discriminatorio, basato sulle più recenti informazioni scientifiche e sulle migliori pratiche di ciò che è sicuro e possibile al momento dell'evento.

A tale proposito, è stato fornito ulteriore sostegno dal consulente scientifico indipendente del Vertice sui Sistemi Alimentari, il Prof. Giuseppe Ippolito, nominato dall'Inviato Speciale, che è il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico italiano (CTS) contro la diffusione del Coronavirus, ed è stato il referente dell'OMS in Italia per eventi simili su larga scala.

Inoltre, hanno avuto luogo intensi dibattiti e consultazioni con il Comitato Consultivo e il Gruppo di Amici (Roma e New York), e si sono svolte consultazioni con tutte le autorità italiane competenti, primo fra tutti il Ministero della Salute italiano.

Come risultato di questo lavoro, il presente protocollo si basa esclusivamente su rigorosi test in loco per il tracciamento del virus COVID-19 per tutti i delegati. Si noti che **sebbene i delegati siano esortati a vaccinarsi contro il COVID-19, la vaccinazione non è obbligatoria affinché partecipino all'evento**. I delegati sono invitati a consultare un medico prima di partecipare al Pre-Vertice.

Per garantire il massimo livello di salute e sicurezza per l'evento, **tutti i test (tamponi) in Italia dovranno essere eseguiti esclusivamente presso una delle due strutture apposite COVID-19 dell'FFS** predisposte dal governo italiano per il Pre-Vertice.



Si raccomanda vivamente a tutti i delegati di stipulare un'assicurazione medica, contro gli infortuni e di viaggio, come opportuno, per il periodo di partecipazione al Pre-Vertice.

Compendio delle procedure

Il Protocollo di prevenzione sanitaria rientra nell'articolato programma di provvedimenti di tutela e di norme precauzionali predisposte per lo svolgimento di attività congressuali predisposte secondo le procedure coerenti con le normative vigenti.

Le valutazioni sanitarie sono state effettuate in relazione alle normative vigenti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro riguardanti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Test Antigenici e PCR

- Il percorso preventivo di screening prevede l'utilizzo di test antigenici rapidi di III generazione e in caso di positività di contestuale test molecolare.
- Lo schema applicativo dei test antigenici rapidi prevede ripetizioni sequenziali dei test al fine di individuare eventuali casi positivi.

Procedura

- La procedura rappresentata in questo documento ha come riferimento le indicazioni normative attuali vigenti alla data della stesura. La metodologia applicativa del percorso preventivo con test antigenici e il supporto sanitario per l'applicazione operativa del Protocollo di prevenzione anti-Covid-19 con test antigenici prevede l'attivazione di convenzione apposita con la Croce Rossa Italiana, le Forze Armate e Aeroporti di Roma (ADR).
- Il supporto sanitario così individuato opererà in cooperazione con il Servizio Sanitario Regionale che condividerà con le strutture e le risorse dedicate, messe a disposizione dalla convenzione, le modalità applicative.
- In caso di positività al test antigenico, si effettua, contestualmente, un test molecolare e si attiva quanto previsto dall'iter di Sanità Pubblica coerenti con le normative ministeriali vigenti, ovvero le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo, come da Circolare n.32850 del 12/10/2020.
- Il programma di screening periodico si integra con le altre misure di tutela previste per l'accesso ai luoghi di lavoro, tra le quali: - rilevazione temperatura; - distanziamento; - igienizzazione frequente delle mani; - utilizzo di DPI di tipologia FFP2.



Si segnala che per il **Pre-Vertice sono previsti due diversi requisiti: uno per l'ingresso nel territorio italiano, l'altro per l'accesso alla sede della FAO** come luogo del Pre-Vertice.

Salvo quanto esplicitamente previsto o derogato nei capitoli successivi, le azioni di tutela valgono per tutti le seguenti regole:

Requisiti per l'ingresso nel territorio italiano

1. I delegati che viaggiano in Italia, con tutti i mezzi di trasporto, sono tenuti a compilare un **modulo di localizzazione passeggeri** (PLF, Passenger Locator Form) tramite l'applicazione EUdPLF (https://app.euplf.eu/). Nella compilazione del modulo i delegati sono tenuti ad inserire il codice "UNFSS" nel campo "Indirizzo Temporaneo 1" (vedi Figura 1 al termine della presente Sezione).
2. I delegati che si recano in Italia devono presentare un **test molecolare COVID-19 negativo (PCR)** eseguito 72 ore o 48 ore prima dell'ingresso nel territorio italiano, nel rispetto delle vigenti disposizioni della legge italiana. Si prega di controllare gli elenchi aggiornati quotidianamente emessi dal Ministero della Salute italiano per le misure specifiche nazionali in vigore.
3. I delegati provenienti da paesi dell'UE (o paesi della Lista C secondo le linee guida italiane per i viaggi COVID-19) e in possesso del proprio regolare Certificato Verde Digitale Covid-19 dell'UE[1] possono entrare nel territorio italiano senza alcuna limitazione numerica nella composizione delle delegazioni e senza restrizioni per quanto riguarda i punti di ingresso in Italia.
4. Tutti i delegati che non hanno un Certificato Verde Digitale Covid-19 dell'UE ***devono* entrare nel paese attraverso l'aeroporto internazionale di Fiumicino a Roma** dove devono sottoporsi al **test rapido antigenico per COVID-19**. I test saranno effettuati in una struttura designata dal Vertice sui sistemi alimentari allestita all'aeroporto. In caso di risultato negativo del test diagnostico rapido (test di terza *generazione*), verrà rilasciato un **certificato elettronico** (Certificato Verde Digitale Covid-19 dell'UE ad-hoc) con una validità di 48 ore dal momento del test.
5. Dopo l'esecuzione del **test rapido antigenico per il COVID-19** e il conseguente rilascio del certificato verde digitale Covid-19 dell'UE ad hoc, i delegati dovranno raggiungere il proprio alloggio con mezzi privati e, successivamente, non sarà necessario alcun ulteriore periodo di quarantena.
6. Nel caso in cui fossero necessarie ulteriori valutazioni e test supplementari rispetto ai risultati del test rapido antigenico per il COVID-19, i soggetti saranno assistiti dalle autorità sanitarie italiane competenti, come da protocolli sanitari nazionali.

[1]Un regolare Certificato Verde Digitale Covid-19 dell'UE è quello rilasciato secondo la normativa UE attualmente in vigore.



7. I delegati diretti in Italia provenienti da paesi in cui vigono restrizioni d'ingresso riceveranno dal Ministero della Salute italiano una deroga alle restrizioni d'ingresso ordinarie per il COVID-19, a condizione che siano ufficialmente registrati come delegati di persona presso il Segretariato del Vertice sui sistemi alimentari. Tale deroga si applicherà strettamente per il tempo necessario alla partecipazione all'evento ufficiale. Si precisa che ciò non vale per coloro che si registrano sulla piattaforma virtuale per partecipare virtualmente.
8. Per le delegazioni degli Stati membri dell'ONU dove si applicano restrizioni per l'ingresso in Italia, il governo italiano permetterà l'ingresso nel paese per una delegazione composta da quattro (4) membri (capo della delegazione più tre (3) membri). Di conseguenza, ove siano richiesti visti, questi verranno rilasciati per quattro Delegati.
9. Per tutti gli altri delegati provenienti da paesi in cui vigono restrizioni per l'ingresso in Italia, il governo italiano consentirà l'ingresso nel paese solo per il singolo delegato, a condizione che siano ufficialmente registrati come delegati di persona presso il Segretariato del Vertice sui sistemi alimentari. Di conseguenza, ove sia richiesto un visto, questo sarà rilasciato per un Delegato.

Figura 1: Immagine di esempio del modulo di localizzazione digitale (PLF) dei passeggeri dell'UE

Destination | Transportation Type | Before you begin | Travel Information | Personal Information | **Permanent Address** | Temporary Address(es) | Eme

Back

EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) – Please fill this form in English

Temporary Address(es)

If, in the next 14 days, you will not be staying at the permanent address you declared in the previous step, fill the places where you will be staying. (If you are a visitor, write only the first place where you will be staying)

Temporary Address 1

Address Type

UNFSS

Country

State / Province (Optional)



Siti designati dall'FSS per i test COVID-19

Le autorità sanitarie competenti italiane in collaborazione con il Segretariato del vertice sui sistemi alimentari hanno istituito **due (2) punti per i test COVID-19 designati dall'FSS**:

10. **Aeroporto Internazionale di Fiumicino** a Roma, Italia. Le delegazioni saranno assistite da personale dell'FSS e della Croce Rossa Italiana dislocato in aeroporto.
11. ***Stadio Nando* Martellini**, nelle immediate vicinanze della sede del Pre-Vertice (Largo delle Vittime del Terrorismo, 00153 Roma).

Periodo di attività per i siti dei test COVID-19

I due siti dei test COVID-19, come descritto sopra, saranno operativi presso:

12. **Aeroporto Internazionale di Fiumicino,** da mercoledì 21 luglio fino a venerdì 30 luglio.
13. ***Stadio Nando* Martellini,** da venerdì 23 luglio fino a venerdì 30 luglio (orario da definire).

I partecipanti al Pre-Vertice che soggiornano in Italia oltre venerdì 30 luglio, devono provvedere con i propri mezzi ai test antigenici/PCR e attenersi alla normativa italiana vigente.

I partecipanti al Pre-Vertice che richiedono **un test molecolare negativo al COVID-19 (PCR)** per tornare nei propri paesi, possono essere testati presso i due siti designati dall'FSS per i test COVID-19.

I test per il COVID-19 presso i siti designati dall'FSS saranno effettuati gratuitamente.

Trasferimenti verso gli hotel e la sede del Pre-Vertice

Per raggiungere il centro città dall'aeroporto oppure la sede dell'evento, i delegati devono viaggiare con taxi, auto o altro mezzo privato, anziché con altri mezzi di trasporto pubblico. I delegati sono tenuti a indossare mascherine di tipo FFP2 per l'intero viaggio.

Nel caso di positività al test rapido eseguito alle due sedi dove si effettuano i tamponi, il delegato trovato positivo verrà trasferito presso idonea struttura (Policlinico Militare Celio) con i mezzi messi a disposizione di biocontenimento dalla Croce Rossa Italina (CRI).



Requisiti per l'ingresso nella sede della FAO

Chiunque acceda alle aree del complesso, dovrà sottostare alle regole/procedure previste.

14. Per avere accesso alla sede del Pre-Vertice (quartier generale della FAO), ***tutte*** **le persone devono sottoporsi a un test rapido antigenico per il COVID-19[2] effettuato esclusivamente in una delle strutture designate dal FSS per il test COVID-19 entro 48 ore prima del loro primo ingresso nell'edificio**. Per la massima sicurezza sanitaria dell'evento, sono compresi anche i delegati provenienti da paesi dell'UE e in possesso di regolare certificato verde digitale per Covid-19 dell'UE, come descritto nel punto 3 di cui sopra.
15. I delegati titolari di un regolare certificato verde digitale per Covid-19 dell'UE devono eseguire solo un test rapido antigenico per il COVID-19 prima del loro primo ingresso all'edificio della FAO.
16. I delegati dei paesi in cui si applicano restrizioni sono tenuti a **rinnovare il test rapido antigenico per COVID-19** ogni 48 ore presso una delle strutture apposite designate dall'FSS.
17. Per eseguire un primo **test rapido** antigenico per COVID-19 o per ripetere il test rapido, sarà allestito un secondo sito apposito designato dall'FSS nelle immediate vicinanze della sede della FAO. Tutti i delegati, il personale e l'equipaggio devono sottoporsi al **test rapido** antigenico per COVID-19 in questa struttura o all'aeroporto di Fiumicino, come i **due siti di test designati dall'FSS** (*lo Stadio Nando Martellini, Largo delle Vittime del Terrorismo,* è il sito di test per il COVID-19 dell'FSS più vicino alla FAO).
18. Per tutte le delegazioni degli Stati membri, le autorità della FAO consentiranno l'accesso alla sede di una delegazione composta da due (2) membri (capo delegazione più un (1) membro). Di conseguenza, i lasciapassare saranno rilasciati per due delegati per Stato membro.
19. Per tutti gli altri delegati, le autorità della FAO consentiranno l'accesso alla sede esclusivamente per l'individuo stesso, purché siano ufficialmente registrati come delegati "di persona" presso il Segretariato del Vertice sui sistemi alimentari. Di conseguenza, verrà rilasciato un lasciapassare (badge) per il delegato.
20. All'ingresso della sede verranno effettuati il controllo della temperatura corporea e l'igienizzazione delle mani. Qualora durante il controllo in ingresso si rilevino valori di temperatura corporea superiore a 37,5°C si effettuerà dopo 3 minuti un'altra misurazione che farà fede. Nel caso di permanenza della temperatura superiore a 37,5°C il soggetto sarà isolato e si provvederà a contattare il sanitario individuato per il trasferimento presso la struttura identificata (Policlinico Militare Celio).
21. I soggetti con sintomi di COVID-19 o con temperatura corporea pari o superiore a 37,5 non sono autorizzati a entrare nei locali della FAO.

[2]Dopo il test, tutti gli interessati riceveranno un SMS sul loro telefono in cui si comunica che il risultato è negativo, oppure si richiede loro di tornare immediatamente al sito dei test per un ulteriore controllo.



22. I soggetti che non rispettano le misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC, *Infection Prevention and Control*) possono essere invitate a lasciare la sede senza pregiudizio.
23. Presso il complesso della FAO sarà dispiegato personale designato per supportare la verifica dei risultati dei test per COVID-19 prima di entrare nel luogo dell'evento e applicare ulteriori misure IPC (secondo le norme nazionali vigenti).
24. I seguenti sono elementi chiave da considerare per le misure IPC presso la sede:
    a. Deve essere sempre rispettato il distanziamento fisico di almeno 1 metro.
    b. I delegati sono tenuti a indossare correttamente mascherine di tipo FFP2 in ogni momento, mentre si trovano nell'edificio. Presso la sede verrà consegnato il numero di mascherine di tipo FFP2 necessarie per la giornata lavorativa, ossia una ogni otto (8) ore.
    c. I delegati dovranno seguire percorsi pedonali prestabiliti secondo quanto predisposto dall'FSS per evitare l'uso di aree riservate.
    d. I locali della FAO saranno regolarmente igienizzati, in particolare le superfici toccate di frequente (compresi sedili, maniglie, servizi igienici e attrezzature tecniche).
    e. Sarà presente un'adeguata ventilazione interna.
    f. All'occorrenza saranno installati disinfettanti per le mani in tutta la sede.
    g. Pasti e rinfreschi saranno resi disponibili in contenitori preconfezionati da asporto.

Ogni giorno del Pre-Vertice sono attesi nella sede della FAO fino a 500 delegati ufficiali.

Accesso al complesso

Gli accessi saranno regolamentati come si evince dalla planimetria nell'Allegato A. Gli accessi saranno diversificati in modo da suddividere i flussi e ottimizzare i percorsi.

Spazi interni e percorsi

Le sale che saranno utilizzate per le sessioni plenarie e quelle parallele sono le seguenti:

La Sala plenaria (*Plenary Hall*), la Sala Verde (*Green Room*) e la Sala Rossa (*Red Room*).

Gli accessi ingresso e uscita nonché i percorsi interni delle tre sale sono segnati nell'Allegato B.



Aria condizionata

In merito alle vecchie e nuove circolari inviate dall'ISS in materia di sicurezza per i lavoratori, in ambito lavorativo per la prevenzione da Covid-19, tutte le UTA sono state modificate in maniera tale che tutta l'aria recuperata venga estratta senza essere miscelata con quella in ingresso.

Tale situazione è stata adotta, in contrasto alle normative vigenti sul risparmio energetico, per migliorare la salubrità dell'aria. Tali accorgimenti hanno rivestito un ruolo prioritario rispetto a quelle di risparmio come richiesto dall'ISS.

Per le sale sopra indicate sono stati sostituiti tutti i filtri delle UTA. I nuovi filtri hanno un valore di efficienza pari a F9.

Inoltre, sono stati presi i seguenti accorgimenti sulla massima capienza prevista per le sale per rispettare le distanze minime di sicurezza imposte dai vari decreti emanati:

Sale	*Capienza massima (persone)*	*Capienza prevista*
Sala Plenaria	937	450
Sala Rossa	455	100
Sala Verde	496	100

Per la gestione dell'aria immessa in ambiente, la norma di riferimento è la UNI 10339, che nella sua ultima revisione imposta il valore di portata dell'aria esterna per Sale Congressi o Sale Riunioni a Qop 10 10-3 m3/s persona.

Pertanto, ipotizzando il numero di persone in tabella (capienza prevista) si ottiene:

Sale	*Persone*	*Portata aria di ricambio (m3/h)*
Plenary Hall	450	16.200
Red Room	100	3.600
Green Room	100	3.600

Andando a confrontare i valori calcolati con quelli di targa delle macchine installate per le sale in questione abbiamo ampiamente superato il limite imposto dalla normativa.



Sale	*UTA (marca e modello)*	*Portata mandata (m3/h)*
Plenary Hall	Climaveneta Wizard 16580	60.000
Red Room	Climaveneta Wizard 7500	20.000
Green Room	Climaveneta Wizard 7500	20.000

Per tutte le altre sale riunioni “minori”, presenti presso in FAO, sono presenti recuperatori Mitsubishi della serie Lossnay che hanno come particolarità dei divisori che separano i canali di aspirazione da quelli di scarico. In questo modo l’aria fresca in ingresso non viene mai miscelata con quella in uscita. Rispettando così quanto troviamo sulle circolari dell’ISS.

Ambienti, spostamenti e spazi comuni

Durante l’intera giornata dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

- Evitare qualunque tipo di contatto fisico;
- Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio indicata dal Ministero della Salute;
- Evitare di toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo;
- Si fa presente che le aggregazioni sociali, in particolare nelle aree comuni, sono da evitare.

Aree break e mensa

La pausa caffè, l’uso dei distributori automatici ed il consumo dei pasti presso i luoghi individuati (Allegato C), possono costituire, se non adeguatamente gestiti, un accrescimento del rischio di contagio. Il contatto con superfici potenzialmente contaminate e il successivo tocco di occhi o viso così come il formarsi di assembramenti nei pressi deli suddetti luoghi, possono rappresentare una via di contagio.

Al fine di evitare il concretizzarsi di questi pericoli, sarà necessario mettere in atto i seguenti comportamenti:

- Prima di recarsi ai distributori automatici/aree break o a mensa sanificare o lavare le mani.
- Rimanere ad una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone che stanno usufruendo del distributore o stanno consumando quanto prelevato. Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze, rimanere all’esterno dell’area break avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1,50 metri dagli altri in coda (mantenendo indossata la mascherina di tipo FFP2), prelevare il cibo o la bevanda e consumare la stessa in altro luogo;



Pulizia e sanificazione

Tutti gli ambienti di lavoro comprensivi dei touch point (maniglie, braccioli, tavoli, ecc.) vengono sottoposti a regolare pulizia e igienizzazione con idonei prodotti per il Covid-19 dalla società in convenzione dalla struttura ospitante.

Supporto tecnico e logistico a supporto all'Evento.

Modalità di accesso mezzi RAI e servizi tecnici e di supporto in prossimità del complesso FAO

I mezzi saranno posizionati all'esterno dell'edificio FAO ma all'interno del perimetro di pertinenza, come indicato nell'Allegato D.

Sarà impedito l'accesso alle persone non autorizzate e prive dell'accredito. In ogni caso, chiunque debba accedere alle aree tecniche, dovrà essere munito di protezioni individuali (mascherina di tipo FFP2, etc.) e rispettare la presente procedura.

Precauzioni igieniche generali e personali

- In prossimità dell'area tecnica nel perimetro del complesso FAO verranno messi a disposizione distributori di gel igienizzante (per la sanificazione delle mani) e contenitori di rifiuti (per la raccolta dei DPI monouso utilizzati).
- Tutto il personale sarà fornito di protezioni adeguate alla attività richiesta (mascherine di tipo FFP2, guanti, schermi facciali, ecc.).
- Per l'intera durata dell'Evento sarà cura dei fornitori di servizi provvedere alla scorta ed alla distribuzione di DPI e prodotti per l'igienizzazione necessari.
- I dispositivi messi a disposizione ai lavoratori sono "monouso" (tranne lo schermo facciale) e quindi soggetti ad essere cambiati nel rispetto delle normative vigenti (8 ore).
- I lavoratori devono controllare lo stato di conservazione delle protezioni che indossano in modo da cambiarli in caso di rottura.

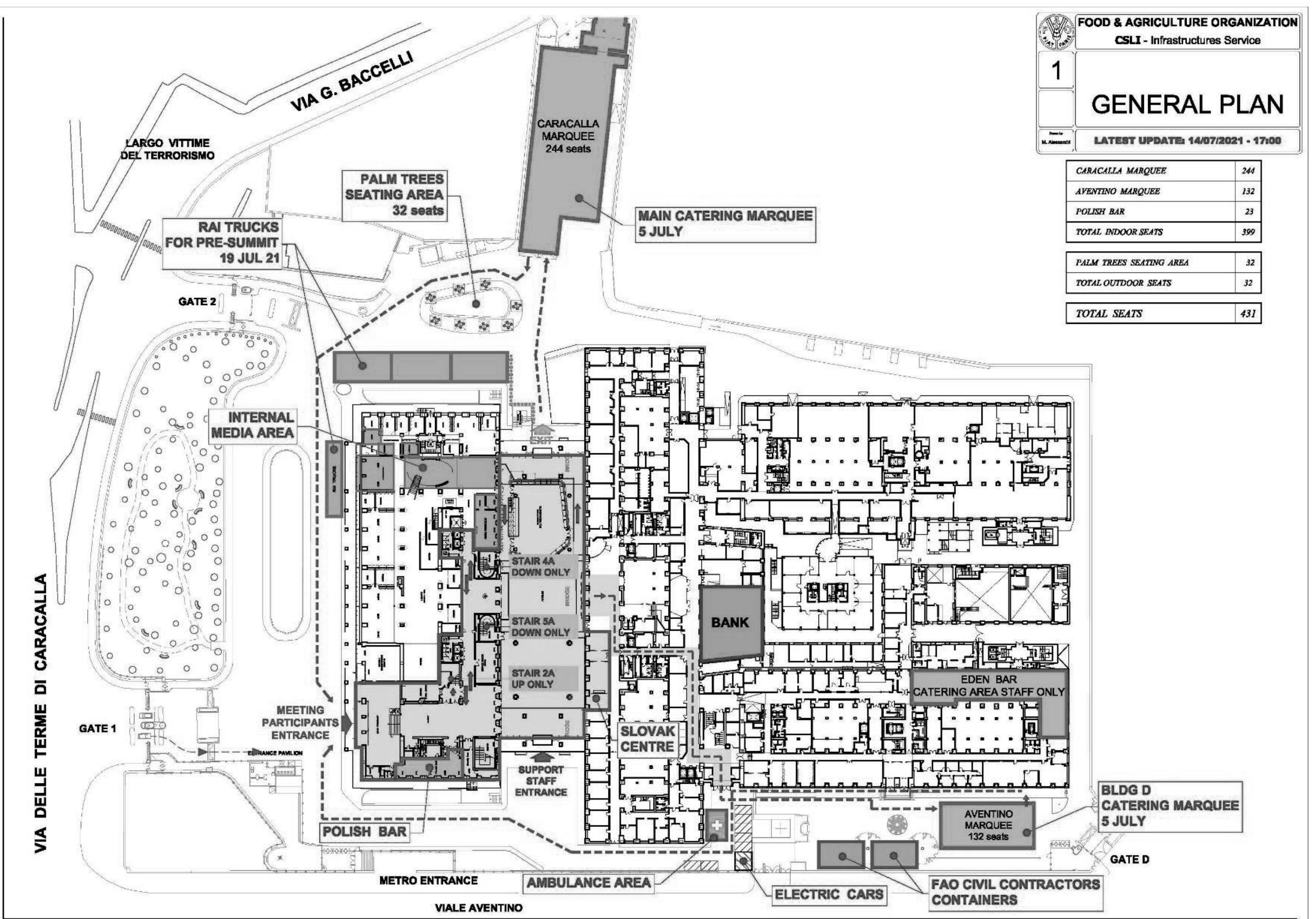


ALLEGATI



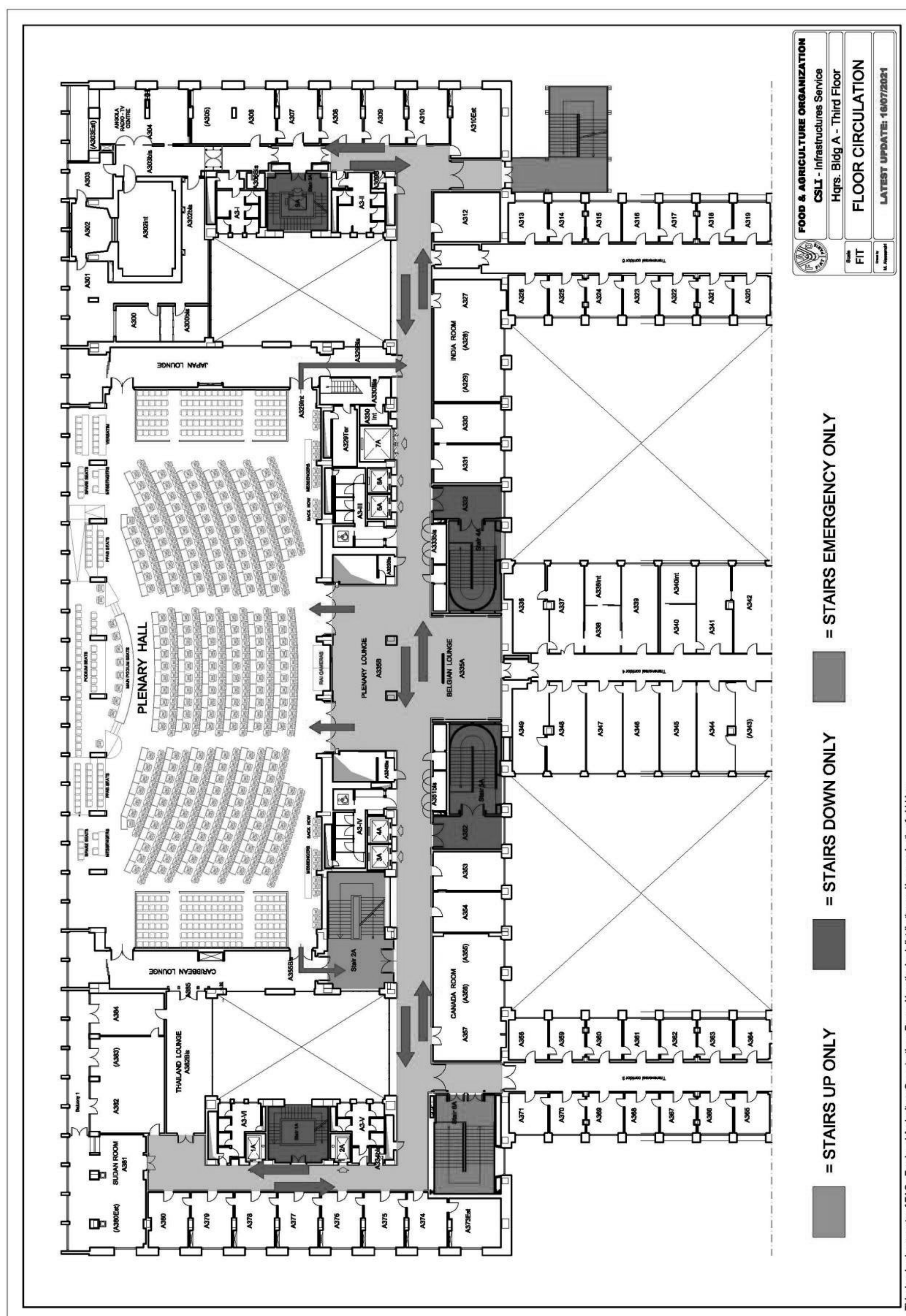
Allegato A – Accesso al complesso FAO. Ingresso, uscita e percorsi

Planimetria complesso FAO con ingresso e uscita dallo stesso e percorsi



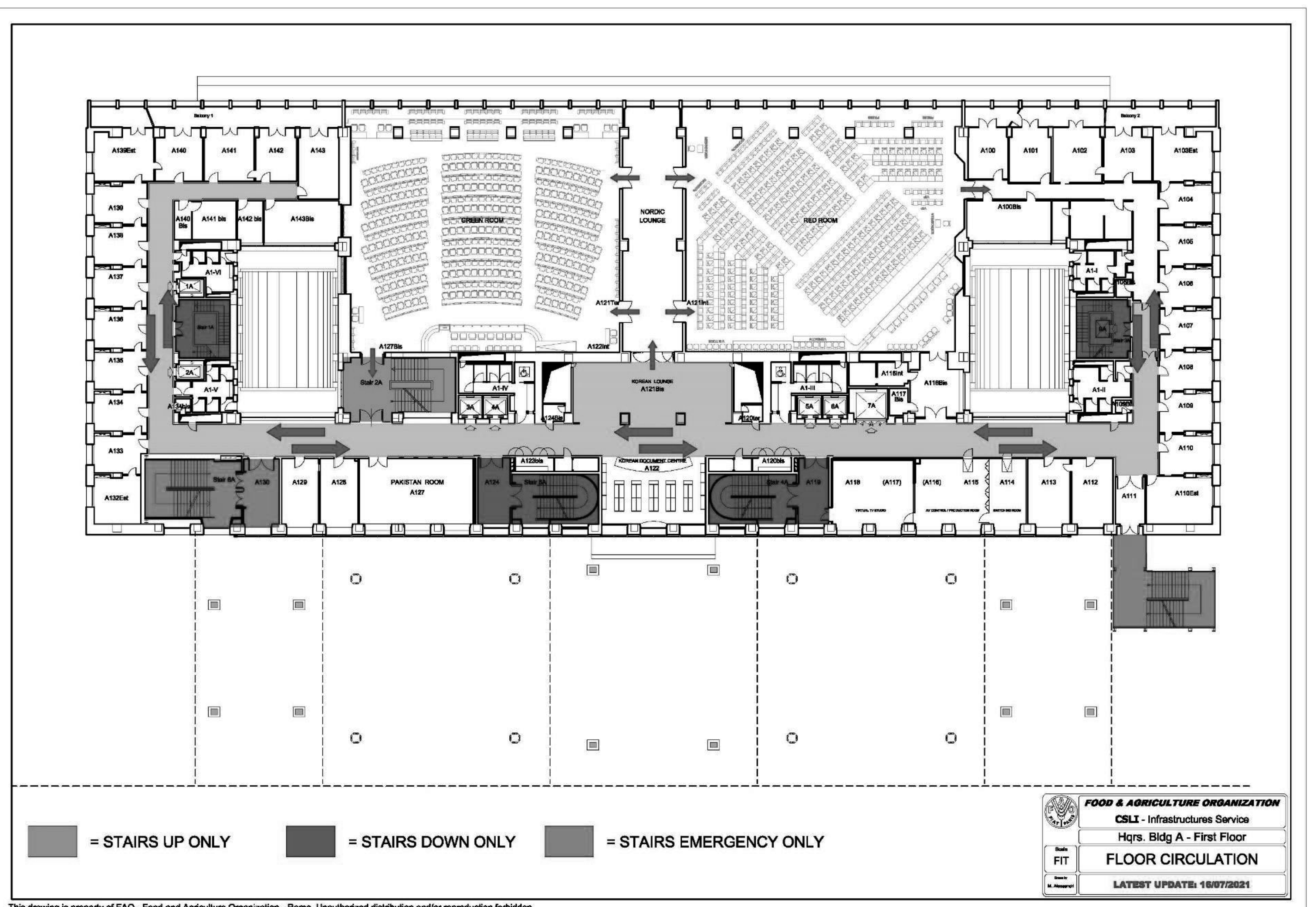
Allegato B – Percorsi ingresso e uscita delle tre sale

B1. Planimetria Sala Plenaria. Segnalazione ingresso e uscita dalla stessa e percorsi



Allegato B – Percorsi ingresso e uscita delle tre sale

B2. Planimetrie Sala Verde e Sala Rossa. Segnalazione ingresso e uscita dalle stesse e circolazione.



Allegato C – Aree break e mensa

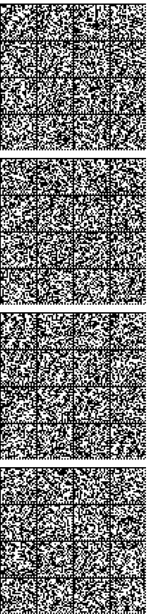
C1. Planimetria mensa lato via Caracalla. Planimetria con ingresso e uscita dalla stessa e segnalazione dei percorsi interni

		n.		n.
	Tables dim. 160 x 80 (4 seats)	42	Double Plexiglass partitions	42
	Tables dim. 80 x 80 (2 seats)	18	Plexiglass partitions	18
	Tables dim. 120 x 80 (2 seats)	20	Plexiglass partitions	20
	Seats	244		

● = CLEAR SIDE PANELS

Total covered area =1140 sqm

FOOD & AGRICULTURE ORGANIZATION
CSLI - Infrastructures Service
Headquarters Compound
1:100 CARACALLA MARQUEE
LATEST UPDATE: 14/07/2021 - 17:00



Allegato C – Aree break e mensa

C2. Planimetria area esterna adibita a sedersi

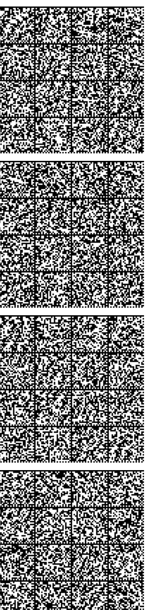
PALM TREES SEATING AREA
n.8 new tables from terrace
32 seats

11,72 m
9,31 m
8,93 m
8,34 m
16,56 m

BINS
Ramp
Ramp
IVECO DAILY CELLA FRIGO

RAI TRUCKS
RAI TRUCKS
RAI TRUCKS
RAI TRUCKS
RAI TRUCKS

FOOD & AGRICULTURE ORGANIZATION
CSLI - Infrastructures Service
Headquarters Compound
Scale 1:100
OUTDOOR SEATING AREA
LATEST UPDATE: 14/07/2021 - 17:00



Allegato C – Aree break e mensa

C3. Planimetria bar esterno lato viale Aventino. Planimetria con ingresso e uscita dallo stesso e segnalazione dei percorsi interni

Ramp

CLEAR SIDE PANEL

E.P.

CASH

COFFEE BAR

WATER FOUNTAIN

FAO CIVIL CONTRACTORS CONTAINERS

FAO CIVIL CONTRACTORS CONTAINERS

Meal Catering		n.			n.
	Tables dim. 118 x 74 (Ikea type) *(2 seats)*	66		Plexiglass partitions	66
	Seats	132			

● = CLEAR SIDE PANELS

FOOD & AGRICULTURE ORGANIZATION

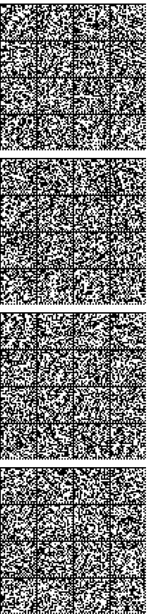
CSLI - Infrastructures Service

Headquarters Compound

Scale 1:200

AVENTINO MARQUEE

LATEST UPDATE: 14/07/2021 - 17:00



Allegato C – Aree break e mensa

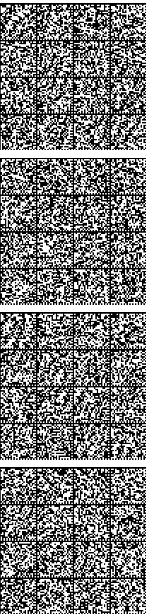
C4. Planimetria bar interno “Polish Bar” lato viale Aventino con segnalazione ingresso e uscita dallo stesso.

Furniture		
	Tables dim. 74 x 74 cm	15
	Seats	15
	Plexiglass partitions	15
	High table dim 175 x 40 cm	4
	Bar stool	8
	Total seats	23

100
194
100
100
264
K

FOOD & AGRICULTURE ORGANIZATION
CSLI - Infrastructures Service
Hqrs. Bldg A
Scale 1:100
POLISH BAR
Drawn by M. Alessandri
LATEST UPDATE: 16/07/2021

This drawing is property of FAO - Food and Agriculture Organization - Rome. Unauthorized distribution and/or reproduction forbidden.



Allegato D – Disposizione mezzi tecnici e di servizio all’interno del perimetro FAO

AVVERTENZA:

A norma dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241

21A04615



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 luglio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Imraldi». (Determina n. DG/856/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - (Revisione delle note CUF)» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», Supplemento ordinario n. 161;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2019)1333 del 12 febbraio 2019 di approvazione della richiesta di estensione di indicazione terapeutica del medicinale «Imraldi» (adalimumab), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 118/1 del 29 marzo 2019, con iscrizione nel registro comunitario al n. EU/1/17/1216;

Vista la domanda presentata il 19 febbraio 2021 dalla azienda Samsung Bioepis NL B.V., con la quale è stata chiesta l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Imraldi» (adalimumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco, reso nella sua seduta del 21-23-24 e 25 giugno 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale IMRALDI (adalimumab):

«Trattamento dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale non è appropriata»

sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati nella determina AIFA n. 1335/2018 del 10 agosto 2018, recante "Classificazione del medicinale per uso umano «Imraldi» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" e nella determina AIFA n. 1336/2018 del 10 agosto 2018, recante "Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Imraldi»", entrambe pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 217 del 18 settembre 2018.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04495

DETERMINA 15 luglio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Kineret». (Determina n. DG/878/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;



Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020)2872 del 28 aprile 2020 di approvazione della richiesta di estensione di indicazione terapeutica del medicinale «Kineret» (anakinra), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C 181/1 del 29 maggio 2020, con iscrizione nel registro comunitario al n. EU/1/02/203;

Vista la domanda presentata il 20 luglio 2020 dalla azienda Swedish Orphan Biovitrum AB (PUBL), con la quale è stata chiesta l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Kineret» (anakinra);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico – scientifica rilasciati nelle sue sedute del 11-15 e 22 gennaio 2021 e 6-9 e 12 aprile 2021;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, resi nelle sue sedute del 19-21 maggio 2021 e 21-23-24 e 25 giugno 2021;

Visti tutti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale KINERET (anakinra):

«Febbre mediterranea familiare (FMF)

"Kineret" è indicato per il trattamento della febbre mediterranea familiare (FMF). Se appropriato, "Kineret" deve essere somministrato in associazione con colchicina»

sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati nella determina AIFA n. 10/2020 del 2 gennaio 2020 recante «Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano "Kineret"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 18 del 23 gennaio 2020.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Medicinale soggetto a diagnosi - scheda di prescrizione cartacea (allegato 1 della presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kineret (anakinra)» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista, pediatra e immunologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI



ALLEGATO 1



SCHEDA CARTACEA PER LA PRESCRIZIONE DI KINERET (ANAKINRA)

NELLA FEBBRE MEDITERRANEA FAMILIARE (FMF)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista, pediatra e immunologo operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. ________________ e-mail ____

Paziente (cognome, nome)____

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________altezza (cm) _________

Comune di nascita ____ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ____ Tel. _________________

Regione_____________________ ASL di residenza__________________________ Prov. _________

Medico di Medicina Generale ____

Indicazione rimborsata SSN

Febbre mediterranea familiare (FMF)

Kineret è indicato per il trattamento della febbre mediterranea familiare (FMF). Se appropriato, Kineret deve essere somministrato in associazione con colchicina.

La prescrizione di Kineret® a carico del SSN è consentita (anche in associazione con colchicina, se appropriato) per il trattamento della febbre mediterranea familiare limitatamente ai pazienti che non abbiano risposto alla colchicina. Inoltre, in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- ☐ ≥ 8 mesi con un peso corporeo ≥ 10 kg
- ☐ diagnosi accertata di FMF
- ☐ assenza di neutropenia CAN>1,5 x 10^9/L
- ☐ assenza di infezioni gravi in fase attiva
- ☐ fallimento del trattamento con la colchicina specificando tra le seguenti opzioni:
  - o mancata/inadeguata risposta
  - o sospensione per intolleranza/eventi avversi

(Da redigere in triplice copia ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL ed al medico curante che ha in carico l'assistito. La terza copia deve essere trattenuta dal medico che compila la scheda)





Kineret è somministrato per iniezione sottocutanea. Kineret è fornito pronto all'uso in siringhe preriempite graduate

Prescrizione:

La dose raccomandata per i pazienti con peso corporeo pari o superiore a 50 kg è di 100 mg/giorno tramite iniezione sottocutanea. I pazienti che pesano meno di 50 kg devono ricevere una dose calcolata in base al peso corporeo, con una dose raccomandata di 1-2 mg/kg/giorno.
I bambini che pesano meno di 50 kg ricevono una dose in base al peso corporeo con una dose raccomandata di 1-2 mg/kg/giorno, mentre i pazienti che pesano 50 kg o più ricevono 100 mg/giorno. Nei bambini con risposta inadeguata, la dose può essere aumentata fino a 4 mg/kg/giorno.

Dose raccomandata ☐ 100 mg/giorno per i pazienti con peso corporeo ≥ 50 kg

☐ 1-2 mg/kg/giorno per i pazienti con peso corporeo < 50 kg

(aumentata fino a 4 mg/kg/giorno nei bambini con risposta inadeguata)

Dose raccomandata pari a ……………………………………………………………………………………………mg/giorno

Specificare se si tratta di:

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione di terapia*

* La scheda di prescrizione potrà essere rinnovata a giudizio del medico specialista prescrittore

La prescrizione ed il monitoraggio di sicurezza devono essere effettuati in accordo con il relativo Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

La validità massima della scheda di prescrizione è di dodici mesi

Data________________

Timbro e firma del medico ospedaliero
o del medico specialista prescrittore

____

(Da redigere in triplice copia ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL ed al medico curante che ha in carico l'assistito. La terza copia deve essere trattenuta dal medico che compila la scheda)

21A04496



DETERMINA 15 luglio 2021.

Aggiornamento della scheda cartacea per la prescrizione del medicinale per uso umano «Myalepta», di cui all'allegato 1) della determinazione n. 208 del 21 febbraio 2020. (Determina n. DG/879/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 208/2020 del 21 febbraio 2020, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano "Myalepta", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 72 del 19 marzo 2020;

Vista la domanda con la quale la società Amryt Pharmaceuticals DAC ha chiesto in data 21 dicembre 2020, la modifica della scheda di prescrizione della specialità medicinale «Myalepta» (metreleptina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-10-11 e 16 giugno 2021, con cui si ritiene necessario aggiornare la scheda cartacea per la prescrizione del medicinale per uso umano «Myalepta» di cui all'allegato 1) della suddetta determina;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda cartacea per la prescrizione del medicinale per uso umano «Myalepta»

La scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale MYALEPTA (metreleptina) di cui all'allegato 1) della determina AIFA n. 208/2020 del 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 72 del 19 marzo 2020, è aggiornata come da allegato 1) della presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI



ALLEGATO 1

AIFA
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE OSPEDALIERA MEDICINALE MYALEPTA (metreleptina)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei soli specialisti ospedalieri in Endocrinologia e Pediatria; prima prescrizione e primo rinnovo della durata di 6 mesi, quindi possibilità di rinnovi annuali)

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. _________________ e-mail ______________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________________

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ peso (kg) ________ altezza (cm) ________

Comune di nascita ______________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ______________________________ Tel. _________________

Regione ____________________ ASL di residenza __________________________ Prov. _________

Medico di Medicina Generale ____________________________________

Indicazione rimborsata SSN

Myalepta è indicato in aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva per il trattamento delle complicanze da deficit di leptina

□ negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 2 anni con alterazioni metaboliche e diagnosi confermata di lipodistrofia generalizzata congenita (sindrome di Berardinelli-Seip) o di lipodistrofia generalizzata acquisita (sindrome di Lawrence)

Prescrizione MYALEPTA (*metreleptina*)

Dosaggio*: ________________________ □ mg/kg/die □ mg/die

*da RCP, par. 4.2

Tabella 1. Dose raccomandata di metreleptina

Peso al basale	Dose giornaliera iniziale (volume di iniezione)	Aggiustamenti della dose (volume di iniezione)	Dose massima giornaliera (volume di iniezione)
Maschi e femmine ≤ 40 kg	0,06 mg/kg (0,012 ml/kg)	0,02 mg/kg (0,004 ml/kg)	0,13 mg/kg (0,026 ml/kg)
Maschi > 40 kg	2,5 mg (0,5 ml)	da 1,25 mg (0,25 ml) a 2,5 mg (0,5 ml)	10 mg (2 ml)
Femmine > 40 kg	5 mg (1 ml)	da 1,25 mg (0,25 ml) a 2,5 mg (0,5 ml)	10 mg (2 ml)

In base alla risposta clinica (ad es. un controllo metabolico inadeguato) o ad altre considerazioni (ad es. problemi di tollerabilità; calo ponderale eccessivo, in particolare nei pazienti pediatrici), la dose può essere ridotta oppure aumentata fino alla dose massima riportata nella Tabella 1.



Specificare se si tratta di:
□ Prima prescrizione (durata 6 mesi)
Prosecuzione di terapia □ 1° rinnovo (durata 6 mesi) Dopo 1 anno di trattamento il paziente ha ottenuto un miglioramento clinico, definito da una riduzione dell'HbA1c ≥1.0% e/o dei trigliceridi a digiuno ≥30%. □ Si □ No Rinnovo successivo al 1° □ durata 6 mesi □ durata 12 mesi **La prosecuzione a carico SSN dopo 1 anno di trattamento è consentita soltanto in caso di miglioramento clinico secondo la definizione sopra riportata.**

NOTA BENE

Il clinico deve prendere visione delle controindicazioni e precauzioni d'impiego riportate in RCP (*cfr*. par. 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7). Si rimanda a RCP per posologia e modo di somministrazione (cfr. par. 4.2).

Confezioni di Myalepta prescritte (specificare dosaggio e numero di confezioni richiesto):	
□ Myalepta 3 mg polvere per soluzione iniettabile, 30 flaconcini	numero confezioni ________
□ Myalepta 5.8 mg polvere per soluzione iniettabile, 30 flaconcini	numero confezioni ________
□ Myalepta 11.3 mg polvere per soluzione iniettabile, 30 flaconcini	numero confezioni ________

Data ______________________ Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore

____

21A04497

DETERMINA 15 luglio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Cosentyx». (Determina n. 871/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020)2873 del 28 aprile 2020 di approvazione della richiesta di estensione di indicazione terapeutica del medicinale «Cosentyx» (secukinumab), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 181/1 del 29 maggio 2020, con iscrizione nel registro comunitario al n. EU/1/14/980;

Vista la domanda presentata il 17 giugno 2020 dalla azienda Novartis Europharm Limited, con la quale è stata chiesta l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Cosentyx» (secukinumab);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciati nelle sue sedute del 9-11 dicembre 2020, 17-19 marzo 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 21-23 e 25 giugno 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale COSENTYX (secukinumab):

spondiloartrite assiale non radiografica (nr-axSpA):

«Cosentyx» è indicato per il trattamento della spondiloartrite assiale non radiografica attiva con segni oggettivi di infiammazione come indicato da elevati livelli di proteina C reattiva (CRP) e/o da immagini di risonanza magnetica (MRI) in adulti con risposta inadeguata a farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS);

sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati nella determina AIFA/DG n. 729/2021 del 22 giugno 2021 recante: regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuovo schema posologico, del medicinale per uso umano «Cosentyx», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 7 luglio 2021.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 luglio 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A04506



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determina IP n. 630 del 13 luglio 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LYSOMUCIL «600 mg bruistabletten 60 bruistabletten» dal Belgio con numero di autorizzazione BE150202, intestato alla società Zambon S.A. E. Demunterlaan 1090 Bruxelles e prodotto da Zambon S.p.a. - via della Chimica n. 9 - 36100 Vicenza Italy e da Zambon S.A. E. Demunterlaan 1090 Bruxelles con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse - codice A.I.C. n. 047454057 (in base 10) 1F85V9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: N-acetilcisteina 600 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico anidro, aroma limone, aspartame.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse - codice A.I.C. n. 047454057.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FLUIMUCIL «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse - codice A.I.C. n. 047454057.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04439

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 143/2021 - 2806 del 14 luglio 2021 è stata revocata, su rinuncia della Medifarm S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: ADALAT CRONO

confezione: 045091016;

descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse;

paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: EFFERALGAN

confezione: 038150090;

descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse;

paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: FEMARA

confezione: 044537013;

descrizione: 30 compresse 2,5 mg;

paese di provenienza: Ungheria.

Medicinale: BILASKA

confezione: 045087018;

descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

paese di provenienza: Francia.

Medicinale: VIGAMOX

confezione: 045090014;

descrizione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A04450

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 553/2021 del 15 luglio 2021

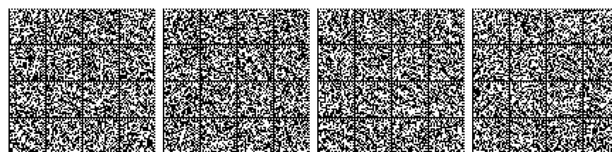
L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 19 gennaio 2021 con conseguente modifica degli stampati (NL/H/3289/001-003/R/001).

È approvata, altresì, la notifica, ai sensi dell'art. 61.3 della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, NL/H/3289/001-003/P/001, di modifica del rappresentante per l'Italia nel foglio illustrativo ed etichettatura da Ranbaxy Italia S.p.a. - viale Giulio Richard n. 1 - 20143 Milano a Sun Pharma Italia S.r.l. - viale Giulio Richard n. 1 - 20143 Milano, relativamente al

medicinale: PEMETREXED SUN

confezioni:

044044016 - «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;



044044028 - «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro;

044044030 - «1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. con sede legale in Polaris Avenue 87, 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi.

Codice procedura europea:

NL/H/3289/001-003/R/001;

NL/H/3289/001-003/P/001.

Codice pratica:

FVRMC/2020/124;

C1B/2021/6001.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04451

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salmeterolo e Fluticasone Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 554/2021 del 15 luglio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data comune del rinnovo europeo (CRD) 4 agosto 2019 (AT/H/0517/001-002/R/001). È autorizzata, altresì, la variazione AT/H/0517/001-002/IB/023 C.I.2.a Modifica dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per adeguamento al medicinale di riferimento, relativamente al

medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE DOC

confezioni:

043019013 – «25 microgrammi + 125 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

043019025 – «25 microgrammi + 250 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi.

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV con sede legale in DE Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa – Belgio.

Codice procedura europea:

AT/H/0517/001-002/R/001;

AT/H/0517/001-002/IB/023.

Codice pratica:

FVRMC/2019/160;

C1B/2019/1108.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04452

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Damine», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 555/2021 del 15 luglio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: DAMINE

confezioni:

045369016 - «10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 5 cartucce da 3 ml;

045369028 - «10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 10 cartucce da 3 ml;

045369030 - «10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 30 cartucce da 3 ml;

045369042 - «10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 2x5 cartucce da 3 ml;

045369055 - «10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 6x5 cartucce da 3 ml;



045369067 - «10 mg/ml soluzione iniettabile in cartuccia» 3x10 cartucce da 3 ml;

titolare A.I.C.: Ever Neuro Pharma Gmbh con sede legale in Oberburgau 3 – 4866 Unterach am Attersee – Austria;

procedura: decentrata;

codice procedura europea: AT/H/0524/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2020/99

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 gennaio 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04453

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Etacortilen», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 556/2021 del 15 luglio 2021

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

medicinale: ETACORTILEN

codice A.I.C.: 018805;

confezioni:

022 - «1,5 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml;

034 - «1,5 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose da 0,3 ml;

046 - «1,5 mg/ml gel oftalmico» 20 contenitori monodose da 0,4 ml;

titolare A.I.C.: Sifi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ercole Patti n. 36 - ACI Sant'Antonio - 95025 Catania Italia - codice fiscale 00122890874;

procedura: nazionale;

codice pratica: FVRN/2010/1419; FVRN/2015/73

con scadenza il 31 maggio 2010 per il dosaggio/forma farmaceutica «1,5 mg/ml collirio, soluzione» e con scadenza il 3 gennaio 2016 per il dosaggio/forma farmaceutica «1,5 mg/ml gel oftalmico» è rinnovata con validità illimitata con modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che alla data di entrata in vigore della presente determina i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A04454

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 8 luglio 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Alessandro Adriani, Console onorario della Repubblica di Belarus in Bari.

21A04455



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del P+residente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1852
Yen	130,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,723
Corona danese	7,4375
Lira Sterlina	0,8557
Fiorino ungherese	355,38
Zloty polacco	4,5542
Nuovo leu romeno	4,928
Corona svedese	10,2008
Franco svizzero	1,0852
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	10,328
Kuna croata	7,4948
Rublo russo	88,4389
Lira turca	10,2372
Dollaro australiano	1,5888
Real brasiliano	6,2426
Dollaro canadese	1,4813
Yuan cinese	7,6751
Dollaro di Hong Kong	9,2052
Rupia indonesiana	17199,18
Shekel israeliano	3,892
Rupia indiana	88,411
Won sudcoreano	1361,95
Peso messicano	23,6064
Ringgit malese	4,9678
Dollaro neozelandese	1,7019
Peso filippino	59,847
Dollaro di Singapore	1,6027
Baht tailandese	38,732
Rand sudafricano	17,1471

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04567

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1844
Yen	130,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,644
Corona danese	7,438
Lira Sterlina	0,85518
Fiorino ungherese	356,67
Zloty polacco	4,5687
Nuovo leu romeno	4,9276
Corona svedese	10,1818
Franco svizzero	1,0857
Corona islandese	146,5
Corona norvegese	10,3085
Kuna croata	7,492
Rublo russo	87,8029
Lira turca	10,1726
Dollaro australiano	1,584
Real brasiliano	6,1316
Dollaro canadese	1,4782
Yuan cinese	7,6598
Dollaro di Hong Kong	9,197
Rupia indonesiana	17142,99
Shekel israeliano	3,8844
Rupia indiana	88,2879
Won sudcoreano	1356,76
Peso messicano	23,555
Ringgit malese	4,965
Dollaro neozelandese	1,6981
Peso filippino	59,239
Dollaro di Singapore	1,6014
Baht tailandese	38,635
Rand sudafricano	17,2735

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04568



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1812
Yen	130,3
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,646
Corona danese	7,4376
Lira Sterlina	0,85158
Fiorino ungherese	358,08
Zloty polacco	4,5736
Nuovo leu romeno	4,9287
Corona svedese	10,205
Franco svizzero	1,084
Corona islandese	146,3
Corona norvegese	10,332
Kuna croata	7,4928
Rublo russo	87,4789
Lira turca	10,1485
Dollaro australiano	1,5817
Real brasiliano	6,0591
Dollaro canadese	1,4732
Yuan cinese	7,6268
Dollaro di Hong Kong	9,1742
Rupia indonesiana	17107,91
Shekel israeliano	3,8672
Rupia indiana	87,9885
Won sudcoreano	1355,24
Peso messicano	23,5734
Ringgit malese	4,9616
Dollaro neozelandese	1,6819
Peso filippino	59,365
Dollaro di Singapore	1,599
Baht tailandese	38,525
Rand sudafricano	17,2975

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04569

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1809
Yen	129,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,587
Corona danese	7,4375
Lira Sterlina	0,85188
Fiorino ungherese	359,45
Zloty polacco	4,5748
Nuovo leu romeno	4,929
Corona svedese	10,2335
Franco svizzero	1,0828
Corona islandese	146,1
Corona norvegese	10,3803
Kuna croata	7,4918
Rublo russo	87,5176
Lira turca	10,1061
Dollaro australiano	1,5876
Real brasiliano	6,0075
Dollaro canadese	1,4808
Yuan cinese	7,6304
Dollaro di Hong Kong	9,1726
Rupia indonesiana	17143,25
Shekel israeliano	3,8553
Rupia indiana	88,051
Won sudcoreano	1350,13
Peso messicano	23,5383
Ringgit malese	4,9627
Dollaro neozelandese	1,6888
Peso filippino	59,272
Dollaro di Singapore	1,5995
Baht tailandese	38,598
Rand sudafricano	17,2028

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04570



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 luglio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1802
Yen	130,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,538
Corona danese	7,4381
Lira Sterlina	0,85298
Fiorino ungherese	359,73
Zloty polacco	4,5867
Nuovo leu romeno	4,9285
Corona svedese	10,2428
Franco svizzero	1,0853
Corona islandese	145,9
Corona norvegese	10,3878
Kuna croata	7,4968
Rublo russo	87,5186
Lira turca	10,0521
Dollaro australiano	1,5907
Real brasiliano	6,0146
Dollaro canadese	1,4856
Yuan cinese	7,6373
Dollaro di Hong Kong	9,1684
Rupia indonesiana	17083,05
Shekel israeliano	3,8796
Rupia indiana	88,031
Won sudcoreano	1347,94
Peso messicano	23,4589
Ringgit malese	4,9681
Dollaro neozelandese	1,6836
Peso filippino	59,364
Dollaro di Singapore	1,5993
Baht tailandese	38,669
Rand sudafricano	16,984

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A04571

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.a., in Sergnano.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000284 del 13 luglio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Cremona, con determina dirigenziale n. 986, protocollo n. 92416 dell'8 aprile 2014, alla società Snam Rete Gas S.p.a., identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - San Donato Milanese (MI), per l'esercizio della Centrale di compressione gas, sita nel Comune di Sergnano, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A04492

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Strachitunt».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Strachitunt» registrata con regolamento (UE) n. 244/2014 del 7 marzo 2014.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt Valtaleggio D.O.P. con sede in piazza Don Angelo Arrigoni n. 7 - 24010 Vedeseta - (BG) - e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. l2511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere della Regione Lombardia competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Strachitunt» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.



ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «STRACHITUNT»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Strachitunt» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo «Strachitunt» è un formaggio a base di latte intero crudo di vacca, a due paste, a stagionatura medio lunga, che può presentare erborinatura nella pasta.

La maturazione del prodotto è inizialmente centripeta ed avviene grazie all'intervento della microflora di superficie. Successivamente, è favorita dalla foratura che permette lo sviluppo all'interno della pasta della microflora presente nell'ambiente. La stagionatura minima è di settantacinque giorni.

2.1 Caratteristiche fisiche.

Lo «Strachitunt» presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica con facce piane e scalzo dritto o leggermente tondo: il diametro è compreso tra 25 e 28 cm e l'altezza dello scalzo varia da 10 a 18 cm;

il peso della forma stagionata può variare da 4 a 7 Kg;

la crosta è rugosa e sottile, di media consistenza, a volte fiorita e presenta un colore giallognolo tendente al grigio con il prolungare della stagionatura;

la pasta è compatta, marmorizzata, più morbida nel sottocrosta e di colore bianco paglierino: può presentare striature cremose e venature verdi-bluastre accompagnate da fenomeni di proteolisi.

2.2 Caratteristiche chimiche microbiologiche.

I dati sotto riportati sono riferiti al periodo minimo di stagionatura pari a settantacinque giorni:

umidità - 44,0%-53,0 %;

lipidi su sostanza secca - minimo 48,0 %;

proteine T.q. - 17,0%-23,0 %;

carboidrati T.q. - inferiori a 2,5.

Lo «Strachitunt» presenta una microflora lattica caratterizzata da micrococcacee, enterococchi e lattobacilli mesofili e termofili. I batteri lattici eterofermentanti rivestono grande importanza in quanto con la produzione di gas favoriscono la formazione di «sacche d'aria» nel formaggio, le quali sono indispensabili per lo sviluppo di lieviti e muffe, caratteristiche di questo prodotto e responsabili del tipico sapore. La produzione di «Strachitunt» non prevede l'impiego di innesti fungini nel latte, pertanto il grado di erborinatura della pasta è variabile in funzione alla quantità di muffe naturalmente presenti nel latte e alla loro capacità di svilupparsi, pertanto è possibile avere un prodotto con un'erborinatura molto limitata, ma nonostante questo il gusto e il sapore rispettano le tipiche peculiarità del formaggio erborinato.

2.3 Caratteristiche organolettiche.

Lo «Strachitunt» presenta un sapore aromatico ed intenso, variabile da dolce a piccante e può assumere connotazioni più pronunciate con il trascorrere della stagionatura.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. formaggio «Strachitunt» comprende i territori di Blello, Gerosa, Taleggio, Vedeseta situati in Provincia di Bergamo, ad un'altitudine minima di 700 m. s.l.m., il cui territorio, in parte o totalmente, formano la Valtaleggio.

Parte della zona di produzione dello «Strachitunt» è oggi ricompresa nel perimetro del Parco regionale delle Orobie bergamasche e l'intero bacino vallivo della Valtaleggio fa oggi parte dell'Ecomuseo «Valtaleggio - Civiltà del Taleggio, dello Strachitunt e delle baite tipiche», riconosciuto con decreto della Regione Lombardia n. VIII/7873, 20 luglio 2008.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, rispetto a quanto stabilito dal presente disciplinare, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione «Strachitunt».

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 Materia prima.

Il latte, di due mungiture e lavorato separatamente, deve provenire da vacche allevate in aziende ubicate nella zona d'origine e appartenere a vacche di razza Bruna per almeno il 90% del totale. Il latte per la produzione di Strachitunt proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame è costituita da erba e/o fieno di prato monofita e polifita in percentuale almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno l'80% di tali foraggi, che corrisponde a circa il 55% della razione, deve provenire dal territorio identificato al precedente art. 3. Nella razione alimentare sono previsti inoltre cereali e loro derivati in granella, sfarinati, laminati e fioccati; semi oleaginosi (lino, soia, girasole) e loro derivati come fonte proteica (sfarinati, integrali, estrusi, decorticati ed espeller), derivati dell'industria dello zucchero in percentuale inferiore a 3,5% della sostanza secca, minerali come macroelementi e additivi.

È vietato l'uso di insilati di mais.

È assolutamente vietata la parziale o totale scrematura.

5.2 Preparazione.

Il latte crudo viene trasferito in caldaia d'acciaio; è ammesso l'utilizzo di caldaie in rame.

Il latte non deve essere portato a temperature inferiori ai 10°C e viene addizionato con caglio bovino. Se prima dell'aggiunta del caglio il latte presenta una temperatura inferiore a quella di coagulazione, viene riscaldato fino a 36-37°C. È ammessa l'aggiunta di un innesto naturale o selezionato proveniente e ottenuto da ceppi autoctoni prodotti nell'area indicata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Il latte viene lasciato coagulare a 33-38°C per 20-30 minuti.

Il coagulo ottenuto nel corso della prima lavorazione viene raccolto in una tela in fibra naturale o sintetica e posto a sgocciolare in un ambiente con umidità dell'80-90% e temperatura superiore a 10°C per un periodo minimo di dodici ore.

Il coagulo ottenuto nel corso della seconda lavorazione viene rotto direttamente in caldaia. La rottura si articola in due o tre momenti intervallati da periodi di sosta, fino ad ottenere grani grossi come una noce o una nocciola. I due coaguli, ottenuti a distanza di minimo dodici ore, vengono posti a strati alternati in uno stampo che può essere precedentemente foderato con una apposita tela in fibra naturale o sintetica. Dopo la sosta di 30-45 minuti si procede ad eliminare la tela filtrante eventualmente presente e si esegue il primo rivoltamento della cagliata nello stampo.

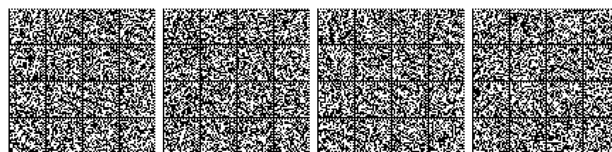
Dopo un minimo di dodici ore dalla formatura, al momento di rivoltare la forma, nello stampo vengono posti i marchi con impresso il simbolo STV e la data di produzione.

Salatura.

La salatura del formaggio avviene per aspersione manuale di sale secco sulle facce e sullo scalzo e si protrae per massimo sei giorni in funzione della temperatura ambientale e delle dimensioni della forma.

Stagionatura.

La stagionatura del prodotto avviene in locali con temperatura compresa tra i 4°C e i 10°C e deve protrarsi per almeno settantacinque giorni.



Durante tale periodo le forme, eventualmente poste su assi di legno, possono essere trattate saltuariamente con acqua e sale.

Foratura.

Dopo un periodo minimo di trenta giorni dall'inizio della stagionatura, utilizzando aghi metallici, le forme vengono forate sulle facce e sullo scalzo.

Tale operazione, prima del termine della stagionatura, può essere ripetuta più volte in funzione dell'andamento della maturazione del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La Valtaleggio, area di produzione dello Strachitunt, grazie alla presenza di un clima fresco associato ad una grande disponibilità di acqua, di essenze aromatiche e di ricchi pascoli, presenta un ambiente ideale per la pratica dell'alpeggio, la produzione e la lavorazione del latte destinato alla preparazione di questo formaggio. La Valtaleggio è una delle più estese convalli di destra della Val Brembana. È percorsa dal torrente Enna che, diretto da ovest a est, sfocia nel fiume Brembo a San Giovanni Bianco.

La Valle ha la forma di due rettangoli di superficie diversa ed è solcata in senso longitudinale dal torrente principale che taglia la valle in due versanti: il versante settentrionale e quello meridionale. Il primo è caratterizzato da dolci pendenze, da frequenti ripiani e altipiani, qua e là franoso in rapporto alle rocce affioranti ma nel complesso fertile, dominato da cime verdi di pascoli che variano dai 1600 ai 2000 m.; il versante meridionale invece si presenta alquanto più aspro, dominato da cime generalmente alternate a dolci pendenze. Fa corona tutt'attorno una linea chiusa di monti che isolano la Valtaleggio dalle valli Brembilla e Imagna a sud, dalla Valsassina a ovest, dalla Valtorta-Stabina a nord, dal solco medio di Val Brembana a est nel cui fiume Brembo confluisce il torrente Enna dopo essersi aperto il varco in una strettissima forra.

Il clima è generalmente fresco e umido: durante l'inverno le precipitazioni sono molto abbondanti e se a questo fattore aggiungiamo un'escursione termica poco accentuata, ne deriva un vero e proprio paradiso per una vasta gamma di specie e varietà botaniche. La parte più bassa della valle presenta clima più temperato, con estesi boschi di latifoglie ai quali, salendo di quota, si sostituiscono le conifere. Più in alto ancora incontriamo i pascoli con numerose malghe ed infine i ghiaioni e le rupi quasi sempre acidofile tranne alcuni isolati scogli carbonatici ricchissimi di flora alpina.

Le caratteristiche morfologiche della Valtaleggio hanno determinato la nascita di aziende agricole di piccole dimensioni con la produzione di formaggi inizialmente per proprio uso e consumo. Aziende che ancora oggi praticano l'alpeggio estivo nei pascoli, l'allevamento di bovini di razza Bruna, alimentati prevalentemente da erba e/o fieno di prato polifita provenienti dalla zona d'origine, l'adozione di tecniche ancestrali tramandate da generazione in generazione, quale l'antica tecnica casearia delle due paste, oltre all'impiego di siero acido come detergente sgrassante per la pulizia della caldaia e degli strumenti di lavoro, che pur rispettando la salubrità del prodotto finito, sono amichevoli nei confronti dell'ambiente rafforzandone il legame.

Lo «Strachitunt» è dunque strettamente legato all'ambiente di produzione che vede l'allevamento di vacche di razza Bruna, alimentate prevalentemente con erbe e foraggi della zona, e la trasformazione del latte crudo direttamente in malga o in aziende presenti sul territorio; nel primo caso non si ha alcun trasporto del latte, nel secondo caso il trasporto è molto limitato. Questo permette che si realizzi un legame molto stretto tra qualità chimico-fisica e microbiologica del latte e qualità del prodotto finito.

Inoltre la peculiarità di questo formaggio è lo sviluppo più o meno accentuato dell'erborinatura della pasta, in quanto ciò è fortemente influenzato dai ceppi fungini presenti naturalmente nel latte e negli ambienti di stagionatura.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sarà effettuato da una struttura conforme alle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/2006. Tale struttura è CSQA certificazione Srl - via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - tel.: + 39 044 5313011, fax +39 044 5313070, e-mail csqa@.it

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio D.O.P. «Strachitunt» è commercializzato in forma intera e/o porzionata. L'attività di porzionatura e confezionamento del formaggio D.O.P. «Strachitunt» è consentita anche in aree esterne alla zona geografica. Le aziende porzionatrici e confezionatrici sono tenute a comunicare preventivamente tale attività al Consorzio di tutela dello Strachitunt.

Il formaggio D.O.P. «Strachitunt» è immesso al consumo munito di simbolo grafico rappresentato dall'acronimo «STV», il numero di riconoscimento consortile dell'impianto di produzione e relativa data di produzione impressi sulla faccia della forma.

Il marchio utilizzato per imprimere il simbolo grafico sulle forme è in materiale plastico alimentare ed ha la forma di un rettangolo pieno con la base di 23 cm e l'altezza di 11,5 cm.

I lati di tale rettangolo sono arrotondati: nella parte centrale il marchio risulta essere alto 16,5 cm e largo 26 cm. All'interno è riportato il simbolo «STV» in rilievo.

Art. 8.1 - Etichettatura forme intere.

Le forme intere commercializzate devono inoltre riportare sulla faccia superiore una velina identificativa riportante il logo ed il simbolo grafico del prodotto.

La velina apposta sulla faccia superiore di ogni forma, in carta alimentare, ha forma circolare; è costituita da una fustella esterna nella quale è riportato il logo «Strachitunt» abbinato al simbolo «STV», posto a raggiera. Devono inoltre essere riportati gli ingredienti e le modalità di conservazione del prodotto. La fustella è di colore marrone:

pantone 175 = quadricromia 60mg 87y 78k

La parte interna della fustella deve riportare il nome del prodotto ed ancora il logo «Strachitunt» abbinato al simbolo «STV». Al centro è possibile riportare la linea grafica desiderata, ed il logo dell'azienda non potrà essere più grande del logo «Strachitunt». L'incarto esterno del formaggio riporta, in ripetizione, il logo Strachitunt abbinato al simbolo «STV».

Al centro di tale incarto è presente un cerchio di bordo marrone: le indicazione riportate nella parte interna del cerchio sono le stesse della parte interna della fustella dell'etichetta.

In alto, al centro, vengono invece riportate alcune caratteristiche del formaggio: territorio di produzione, territorio di provenienza del latte, tipologie di vacche e loro alimentazione, tipologia del latte e del formaggio, tempo minimo di stagionatura.

In carattere più piccolo devono essere indicati gli ingredienti e le modalità di conservazione. È possibile indicare inoltre il nome del produttore.

Art. 8.2 - Etichettatura forme porzionate.

Le forme porzionate commercializzate devono riportare sull'incarto in modo conforme le seguenti indicazioni:

il logo «Strachitunt» abbinato al simbolo «STV» così come definito di seguito;

il logo D.O.P. il quale deve risultare conforme a quanto definito nel regolamento n. 628/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il simbolo grafico identificante il formaggio D.O.P. «Strachitunt» è costituito dalle lettere «STV» Il logo «Strachitunt» dovrà essere abbinato al simbolo «STV» utilizzando i seguenti colori:

pantone 476 = quadricromia 85c 85mg 100y;

pantone 139 = quadricromia 40mg 100y 33k.

Il simbolo «STV» potrà essere utilizzato solo nelle varianti proposte.



21A04438



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del prefetto dott. Marcello Maria Orione Cardona a commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 2021, vistato e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 13 aprile 2021 al n. 1395, e registrato alla Corte dei conti in data 8 giugno 2021 al n. 1939, il prefetto dott. Marcello Maria Orione Cardona è stato nominato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 30 dicembre 2020, Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, per la durata di quattro anni, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza.

21A04498

Nomina del prefetto di Messina nell'incarico di commissario straordinario del governo per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina.

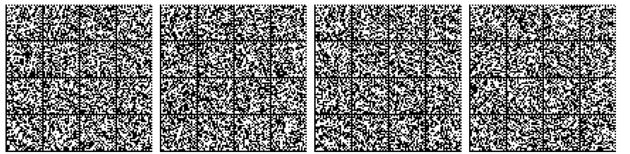
Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 2021, vistato e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 giugno 2021 al n. 2507, e registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 2021 al n. 1697, il Prefetto di Messina, in esecuzione dell'art. 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di attuare in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo, per l'espletamento delle attività necessarie.

21A04499

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-177) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

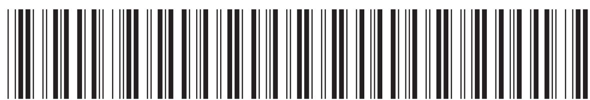
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

